

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 14-4451

Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Prima proposta di modifiche alla Commissione europea.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i., in particolare l'art. 11 che disciplina le procedure di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014, e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, e s.m.i., in particolare l'art. 4 che stabilisce nel dettaglio le procedure e tempistiche per la modifica dei programmi di sviluppo rurale;

considerato che l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'art. 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli artt. 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006” (pubblicato in GUUE L 193/2014);

dato atto che tale regolamento prescrive, tra l’altro, il rispetto dei seguenti punti, applicabili alle misure del PSR esentabili come Aiuti di Stato ai sensi del regolamento medesimo:

- Art. 1 (Campo di applicazione), in particolare:
 - par. 1 (beneficiari): PMI (così come definite all’Allegato I del medesimo regolamento) per gli interventi di cui agli artt. 44-49;
 - par. 5: non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - par. 6 (esclusione delle imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, p.to 14), con l’eccezione degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell’art. 34, par. 5, lett. d), a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - par. 7: divieto di concedere aiuti subordinati all’obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all’obbligo dell’utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;
- Art. 4 (Soglie di notifica): divieto di concedere aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:
 - 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento relativo ad aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell’azienda agricola (art. 29 del medesimo regolamento);
 - 7,5 Meuro per progetto relativo a:
 - interventi di forestazione (art. 32 del medesimo regolamento);
 - aiuti a favore dei sistemi agroforestali (art. 33 del medesimo regolamento);
 - aiuti legati ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 35 del medesimo regolamento);
 - aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale (art. 40 del medesimo regolamento);
 - aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 41 del medesimo regolamento);

- aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone (art. 44 del medesimo regolamento);
- Art. 5 (Trasparenza degli aiuti): saranno concessi unicamente aiuti trasparenti, così come definiti dal regolamento medesimo, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;
- Art. 6 (Effetto di incentivazione): il regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un "effetto incentivo", secondo quanto specificato nel par. 2 (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al par. 5;
- Art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili): l'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- Art. 8 (Cumulo): le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri aiuti cofinanziati e non, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal regolamento medesimo;
- Art. 9 (Pubblicazione e informazione): obbligo di inoltro alla Commissione europea della richiesta di esenzione (Allegato II del medesimo regolamento) ed obbligo di pubblicazione del regime sul sito web della Regione Piemonte; rispetto dei par. da 2 a 4 del medesimo regolamento;

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

visto l'Accordo di partenariato sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari, inviato alla Commissione europea dal Governo nazionale in data 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa Commissione in data 29 ottobre 2014;

vista l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti FEASR 2014-2020 sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 gennaio 2014 (rep. N. 8/CSR) che prevede l'assegnazione al PSR della Regione Piemonte di una quota FEASR pari a 471.325.000 euro, con una spesa pubblica cofinanziata totale pari a 1.092.978.000 euro; la partecipazione del FEASR corrisponde al 43,12% della spesa pubblica; la restante quota di partecipazione nazionale (Stato più Regione) è a carico dello Stato nella misura del 70% (435.157.100 euro) e della Regione nella misura del 30% (186.495.900 euro);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Adozione della proposta e invio alla Commissione europea";

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative”, con cui si stabiliva, tra l’altro:

- di recepire il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea, nonché i relativi allegati;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l’apertura dei bandi PSR - in particolare l’istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 - dettando le opportune disposizioni organizzative nell’ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;
- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto “Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti” con la quale, tra l’altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;

viste le prime proposte di modifica al PSR esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella riunione plenaria del 28 ottobre 2016, riportate nelle schede di cui all’Allegato A (Proposte di modifica) e all’Allegato B (Correzione refusi) alla presente deliberazione per farne parte integrante;

visto il verbale di chiusura di tale riunione - di cui si è preso atto con Determinazione dirigenziale n. 1233 del 13 dicembre 2016 - con cui l’Autorità di Gestione del PSR stabilisce di trasmettere ufficialmente alla Commissione, previa autorizzazione della Giunta regionale, le citate proposte di modifica al PSR;

viste inoltre le ulteriori proposte di modifica al PSR esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta svoltasi dal 1° al 9 dicembre 2016, riportate nella scheda di cui all’Allegato C (Proposte di modifica) alla presente deliberazione per farne parte integrante;

visto il verbale di chiusura di tale consultazione - di cui si è preso atto con Determinazione dirigenziale n. 1244 del 15 dicembre 2016 - con cui l'Autorità di Gestione del PSR stabilisce altresì di trasmettere ufficialmente alla Commissione, previa autorizzazione della Giunta regionale, tali ulteriori proposte di modifica al PSR;

dato atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma;

considerata la necessità di provvedere alla notifica ufficiale alla Commissione europea delle citate proposte di modifica, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, entro il 31 dicembre 2016, al fine di utilizzare l'unica possibilità di modifica prevista annualmente dal Reg. (UE) n. 808/2014, art. 4;

ritenuto opportuno demandare alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di effettuare tale notifica, nonché di provvedere agli eventuali adeguamenti al testo PSR, secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica;

dato atto che le modifiche al PSR, una volta approvate ufficialmente dalla stessa Commissione, saranno recepite con deliberazione della Giunta;

dato atto inoltre che il presente provvedimento trova copertura ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014 così come modificati con L.R. 6/2016 e L.R. 24/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, descritta puntualmente nelle schede di cui agli Allegati A, B e C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, a notificare alla Commissione europea il testo modificato del PSR 2014 - 2020, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, entro la scadenza del 31 dicembre 2016, al fine di utilizzare l'unica possibilità di modifica prevista annualmente dal Reg. (UE) n. 808/2014, art. 4;
3. di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, affinché provveda agli eventuali adeguamenti al testo PSR secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione europea durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica; le modifiche approvate dalla stessa Commissione saranno recepite con deliberazione della Giunta;

4. di dare atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma;
5. di dare atto che, per le misure del PSR esentabili come Aiuti di Stato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, verranno rispettate le disposizioni di cui ai seguenti punti del medesimo regolamento:
 - Art. 1 (Campo di applicazione), in particolare:
 - par. 1 (beneficiari): PMI (così come definite all'Allegato I del medesimo regolamento) per gli interventi di cui agli artt. 44-49;
 - par. 5: non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - par. 6 (esclusione delle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, p.to 14), con l'eccezione degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'art. 34, par. 5, lett. d), a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - par. 7: divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;
 - Art. 4 (Soglie di notifica): divieto di concedere aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:
 - 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento relativo ad aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola (art. 29 del medesimo regolamento);
 - 7,5 Meuro per progetto relativo a:
 - interventi di forestazione (art. 32 del medesimo regolamento);
 - aiuti a favore dei sistemi agroforestali (art. 33 del medesimo regolamento);
 - aiuti legati ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 35 del medesimo regolamento);
 - aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 40 del medesimo regolamento);

- aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 41 del medesimo regolamento);
 - aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone (art. 44 del medesimo regolamento);
- Art. 5 (Trasparenza degli aiuti): saranno concessi unicamente aiuti trasparenti, così come definiti dal regolamento medesimo, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;
 - Art. 6 (Effetto di incentivazione): il regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un "effetto incentivo", secondo quanto specificato nel par. 2 (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al par. 5;
 - Art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili): l'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
 - Art. 8 (Cumulo): le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri aiuti cofinanziati e non, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal regolamento medesimo;
 - Art. 9 (Pubblicazione e informazione): obbligo di inoltro alla Commissione europea della richiesta di esenzione (Allegato II del medesimo regolamento) ed obbligo di pubblicazione del regime sul sito web della Regione Piemonte; rispetto dei par. da 2 a 4 del medesimo regolamento.

Il presente provvedimento trova copertura ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014 così come modificati con L.R. 6/2016 e L.R. 24/2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato



FEASR



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**PROPOSTA DI MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
C(2015)7456 del 28/10/2015**

VERSIONE DEFINITIVA
A SEGUITO DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO DI
SORVEGLIANZA REGIONALE DEL 28 OTTOBRE 2016

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Sommario

1: Modifiche alla Misura 1.1.1 (formazione agricola e forestale)	5
2: Modifiche alla Misura 1.1.1 azione 2 (formazione forestale).....	8
3: Modifiche alla Misura 4.1 (investimenti nelle aziende agricole) - tipi di sostegno.....	9
4: Modifiche alla Misura 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole) - importo massimo degli investimenti	10
5: Modifiche alla Misura 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole) - produzione standard - <i>STRALCIATA</i>	11
6: Modifiche alla Misura 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori) - importo massimo degli investimenti.....	12
7: Modifiche alla Misura 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori) - produzione standard - <i>STRALCIATA</i>	13
8: Modifiche alla Misura 4.2 (agroindustria).....	14
9: Modifiche alla Misura 4.3.1 (infrastrutture consortili).....	16
10: Modifiche alla misura 4.3.2 (strade e acquedotti rurali) - inserimento azione 2 (ricomposizione fondiaria).....	17
11: Modifiche alla Misura 4.3.4 (infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali) - inserimento azione 2 (investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale).....	22
12: Modifiche alla Misura 5.1.1 (prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico).....	31
13: Modifiche alle Misure 5.1.2 (prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico) e 5.2.2 (ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo abiotico).....	33
14: Modifiche alla Misura 6.1 (insediamento giovani agricoltori) - produzione standard	40
15: Modifiche alla Misura 6.4 (investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole) - tipi di sostegno.....	42
16: Modifiche alla Misura 7 (rinnovamento villaggi) - inserimento di due nuove operazioni (7.2.1 e 7.4.1)	43
17: Modifiche alla Misura 7.5.1 (infrastrutture turistiche ed informazione) - <i>STRALCIATA</i>	50
18: Modifiche alla misura 7.6.1 (miglioramento dei fabbricati di alpeggio).....	51
19: Modifiche alla Misura 8.1 (imboschimento) - <i>SOSPESA</i>	53
20: Modifiche all'Operazione 10.1.1 (produzione integrata)	54
21: Modifiche all'Operazione 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie).....	57
22: Modifiche all'Operazione 10.1.3 (tecniche di agricoltura conservativa) -	59
azione 3	59

23: Modifiche alle Operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) - impegno facoltativo “Erbai autunno-vernini da sovescio”	61
24: Modifica all’ Operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema), Azione 1 (gestione di formazioni vegetali e aree umide)	67
25: Modifica all’ Operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema), Azione 3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi)	68
26: Modifiche alla Misura 10.1.6 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani)	71
27: Modifiche alla Misura 11.1.1 (conversione agli impegni dell’agricoltura biologica)	72
28: Modifiche alla Misura 13 (indennità compensativa)	74
29: Modifiche alla Misura 16.2 (progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie)	75
30: Modifiche alla Misura 16.4 (creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali)	76
31: Modifiche alla misura 16.7 (attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader) - inserimento nuova azione 1 (aree interne)	77
32: Modifiche alla Misura 16.9 (agricoltura sociale)	79
33: Modifiche al Capitolo 8.1 (inserimento aree interne) - <i>STRALCIATA</i>	83
34: Modifiche al Capitolo 14 (demarcazione OCM vino)	84
35: Modifiche al Capitolo 14 (demarcazione OCM ortofrutta)	86
36: Modifiche al Capitolo 14 (demarcazione con il FESR)	89
37: Modifiche al Capitolo 15 (Comitato di sorveglianza)	91
38: Modifiche al Capitolo 18 (costi standard)	92
39: Modifiche al Capitolo 19 (disposizioni transitorie)	93
40: Modifiche alla tabella finanziaria del PSR - capitolo 10 (riduzione trascinamenti Misura 15 a favore della Misura 8.5 e inserimento nuova Misura 14 - solo trascinamenti)	99
41: Modifica all’Operazione 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) - inserimento azione 3 (inerbimenti multifunzionali)	104
42: Misura 6.1 (insediamento giovani agricoltori) - precisazione decorrenza limite di età	109
43: Misura 19.1 (sostegno preparatorio Leader) - precisazione ammissibilità delle spese	110
44: Modifiche all’allegato alla Sezione 8.1 - Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura	111

1: Modifiche alla Misura 1.1.1 (formazione agricola e forestale)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La misura 1.1.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte prevede, tra l'altro, che il sostegno finanziario concedibile consta in un rimborso dei costi sostenuti dal fornitore del servizio (beneficiario del sostegno) per lo svolgimento di attività di formazione e di trasferimento della conoscenza degli addetti del mondo agricolo, forestale e rurale (beneficiari finali).

Per gli interventi di formazione in campo forestale la misura 1.1.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte già prevede la possibilità di utilizzo dei Costi Standard certificati ed allegati al PSR stesso.

L'utilizzo del Costo standard, rispetto alla rendicontazione analitica, dettagliata e completa di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività formativa permette una rendicontazione più semplice e veloce che peraltro abbassa anche la percentuale di rischio d'errore.

Il costo standard viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, applicando l'opzione definita al comma b) "tabelle standard di costi unitari". Ove non sia possibile coprire con tale opzione tutte le categorie di costi del progetto, per le categorie scoperte si utilizzerà in aggiunta l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

Si tenga inoltre conto che i costi standard per loro natura sono comprensivi di ogni componente di costo reale, quali per esempio, spese di progettazione, spese generali ed indirette che risultino ammissibile al cofinanziamento

Si ritiene pertanto utile e necessario estendere anche al settore agricolo, oltre a quello forestale, l'utilizzo dei Costi Standard.

Occorre quindi integrare opportunamente il testo della misura.

Descrizione delle modifiche proposte

Al paragrafo 8.2.1.3.1.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso" viene inserito il seguente testo, riguardante la formazione sia agricola che forestale.

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;
- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);
- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto “approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l’erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;
- lo “Studio metodologico per l’adozione di unità di costo standard” del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapposibilità delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l’analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

Parametro UCS = $\text{€}/(\text{h} \cdot \text{allievo}) = \text{Totale importo accertato} / (\text{Totale ore corso riconosciute} \cdot \text{n}^\circ \text{ partecipanti riconosciuti})$.

L’utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un’attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Si applicano valori di UCS, differenziati in base alla tipologia delle attività formative:

- a) UCS per tutti i corsi a favore delle imprese agricole, delle PMI e degli operatori forestali (esclusi i corsi di cui al successivo punto b);
- b) UCS per i corsi a favore degli operatori del settore forestale per gli ambiti professionali standardizzati con la DD n. 813/2007 e s.m.i..

Considerata la particolarità degli interventi formativi, infatti, i corsi di formazione in campo forestale riferibili alla DD n. 813/2007 e s.m.i., sono stati oggetto di un’analisi separata come da documento sub-allegato n. 1.B. Per tali corsi, non essendo sufficiente la base dati regionale, è stata utilizzata la base dati della Regione Piemonte, considerata la analogia di contenuti e tipologia dei corsi.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito agricolo risultano:

€ 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore:

€ 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all’iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l’attestato di partecipazione.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito forestale risultano:

Gruppi omogenei di corsi per disciplina:

Forestale (da F1 a F5) 36€/ora/allievo

Ingegneria naturalistica (da I1 a I3) 47€/ora/allievo

Treeclimbing (da G1 a G3) 38€/ora/allievo

F6 (f, i, g) 24€/ora/allievo

Teleferica (T1) 45€/ora/allievo

Teleferica (T2) 36€/ora/allievo

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari. L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

Effetti previsti della modifica

Si prevede di ottenere una semplificazione contabile ed amministrativa sia da parte del beneficiario del contributo che deve predisporre la rendicontazione delle spese sostenute per realizzare l'attività formativa, sia da parte della Pubblica Amministrazione che può svolgere istruttorie sulle domande di pagamento più semplici e veloci. con parametri finanziari di riferimento certi e fissi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

La modifica proposta non comporta impatti sugli indicatori attualmente approvati e vigenti.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

2: Modifiche alla Misura 1.1.1 azione 2 (formazione forestale)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel predisporre nuove iniziative formative risulta evidente la grave criticità di non poter vedere come destinatari della formazione anche i tecnici della Pubblica Amministrazione (ad esempio tecnici agro forestali delle Aree protette, del Corpo Forestale dello Stato, delle Unioni di Comuni Montane), attori del sistema che, al pari degli altri operatori del comparto, risultano interessati dalle tematiche erogabili.

Senza l'inclusione di questi soggetti tra i destinatari si rischia di vanificare il raggiungimento degli obiettivi in quanto solo con la piena condivisione delle conoscenze da parte di tutti gli operatori del comparto (imprese e tecnici privati, operai e tecnici della PA, anche deputati al controllo) è possibile veicolare correttamente le tematiche di interesse, valorizzando le conoscenze, le competenze, i saperi e le esperienze nell'ottica del cooperative learning.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.1.3.1.4. Beneficiari
(...)

I destinatari della formazione in campo forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale (compresi i tecnici **pubblici e privati purché operanti in campo forestale ~~non dipendenti della pubblica amministrazione~~**), i gestori del territorio agroforestale operanti in zone rurali nonché, come previsto dal Quadro forestale nazionale, i giovani, i disoccupati e gli inoccupati residenti nelle aree rurali.

Effetti previsti della modifica

Le modifiche permetteranno di rispondere alle esigenze rilevate, massimizzando l'efficacia della diffusione di conoscenze.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

3: Modifiche alla Misura 4.1 (investimenti nelle aziende agricole) - tipi di sostegno

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 (articolo 69.3.a), il paragrafo “Tipo di sostegno” viene modificato inserendo il bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciate da terzi.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo delle operazioni 4.1.1 e 4.1.2 viene così modificato al seguente paragrafo:

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, ~~o~~ in conto interesse **e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi** (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) - ~~capitalizzando e riportando all'attualità il valore dei sostegni erogati in conto interesse~~ sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

[...]

Effetti previsti della modifica

Viene ampliata la gamma dei tipi di sostegno a favore dei beneficiari, adeguandola a quanto previsto dal regolamento.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

4: Modifiche alla Misura 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole) - importo

massimo degli investimenti

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta riguarda il capitolo “Descrizione del tipo di intervento”, il quale prevede che le domande di sostegno vengano valutate al fine di verificare il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti, la congruità tecnica, il corretto dimensionamento degli investimenti proposti ed i risultati economici conseguiti.

Al fine di assicurare oggettività ed uniformità delle valutazioni, e di assicurare altresì la sostenibilità degli investimenti per le aziende agricole beneficiarie, si ritiene opportuno definire in modo univoco il sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata, tenendo conto di un corretto rapporto tra Produzione Standard aziendale e importo degli investimenti finanziabili.

Descrizione delle modifiche proposte

Al paragrafo 8.2.4.3.1.1. “Descrizione del tipo di intervento” la seguente sezione viene così modificata:

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica degli investimenti finanziati, l'importo massimo di sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a 5 volte la Produzione Standard dell'azienda medesima, con un massimo di 130.000 euro (150.000 per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa); in caso di investimenti collettivi vale il numero delle aziende aderenti, conteggiando un massimo di 4 aziende.

Tale La modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

Effetti previsti della modifica

La modifica assicurerà oggettività ed uniformità nelle valutazioni delle domande di sostegno.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

5: Modifiche alla Misura 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole) - produzione

standard - *STRALCIATA*

6: Modifiche alla Misura 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori) - importo massimo degli investimenti

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta riguarda il capitolo “Descrizione del tipo di intervento”, il quale prevede che le domande di sostegno vengano valutate al fine di verificare il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti, la congruità tecnica, il corretto dimensionamento degli investimenti proposti ed i risultati economici conseguiti.

Al fine di assicurare oggettività ed uniformità delle valutazioni, e di assicurare altresì la sostenibilità degli investimenti per le aziende agricole beneficiarie, si ritiene opportuno definire in modo univoco il sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata, tenendo conto di un corretto rapporto tra Produzione Standard aziendale e importo degli investimenti finanziabili.

Descrizione delle modifiche proposte

Al paragrafo 8.2.4.3.2.1. “Descrizione del tipo di intervento” la seguente sezione viene così modificata:

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica degli investimenti finanziati, l'importo massimo di sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a 5 volte la Produzione Standard dell'azienda medesima, con un massimo di 130.000 euro (150.000 per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa); in caso di investimenti collettivi vale il numero delle aziende aderenti, conteggiando un massimo di 4 aziende.

Tale La modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

Effetti previsti della modifica

La modifica assicurerà oggettività ed uniformità nelle valutazioni delle domande di sostegno.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

7: Modifiche alla Misura 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori) - produzione standard - *STRALCIATA*

8: Modifiche alla Misura 4.2 (agroindustria)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti argomenti:

A) Tipo di sostegno e costi ammissibili

Sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 (articolo 69.3.a), non è ammissibile il rimborso dei costi dovuti per la concessione di garanzie; il paragrafo “Tipo di sostegno” viene modificato di conseguenza. Nel contempo, tra le forme di aiuto viene introdotto il bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciate da terzi così come previsto dal citato articolo. In coerenza con quanto indicato per il tipo di sostegno, vengono inoltre eliminate dal paragrafo dei costi ammissibili le spese per la concessione di garanzie.

B) Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1) Viene implementato per maggior chiarezza, in coerenza con i criteri approvati con il Comitato di Sorveglianza del 22 aprile 2016 di cui si è data applicazione nei bandi del 2016, il principio durata dei contratti di fornitura delle materie prime aggiungendo la dicitura: “e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito”.

2) Viene introdotto il principio “livello di coinvolgimento dei produttori primari” che risulta rilevante per soddisfare il fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroindustriali e forestali) ed il fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari). Tale principio potrà essere declinato con un criterio direttamente collegato al principio sui contratti, permettendo, con il coinvolgimento dei produttori primari, di valorizzare le filiere regionali.

3) Viene introdotto il principio “innovatività degli investimenti proposti”. L’introduzione di tale principio, pur non essendo necessaria in quanto sottintesa sia nella politica di sviluppo rurale che dal PSR, come specificato nel Comitato di Sorveglianza del 26 e 27 novembre 2015, si ritiene utile per una maggiore chiarezza dei principi e criteri proposti ed approvati (principi e criteri trasversali relativi ad innovazione e ambiente).

4) Viene introdotto il principio “maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare”, che risulta rilevante per soddisfare il fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroindustriali e forestali) ed il fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari). Tale principio potrà essere declinato con una serie di criteri che premiano le domande di sostegno avanzate da cooperative, da OP o da AOP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e relativa normativa nazionale, o da forme associative formate da imprenditori agricoli, le quali, avendo la disponibilità del prodotto, rappresentano il fondamento della filiera stessa.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo 8.2.4.3.4.2 “Tipo di sostegno” viene così modificato:

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o conto interessi e/o bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi ~~attraverso la concessione di garanzie~~ destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento effettuato. In ogni caso, il contributo massimo concedibile espresso in ESL non può superare il 40% delle spese ammissibili

Il paragrafo 8.2.4.3.4.5 “Costi ammissibili” viene così modificato:

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi per investimenti materiali:

[...]

Sono ammissibili all'aiuto, fino ad un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi, i seguenti costi fatturati per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente:

- spese generali, come onorari di progettisti e consulenti;
- studi di fattibilità del progetto presentato;
- acquisto di brevetti e licenze;
- sviluppo ed acquisizione di programmi informatici;
- ~~spese per la concessione di garanzie.~~

[...]

Il paragrafo 8.2.4.3.4.7 “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” viene così modificato:

I criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti elementi:

[...]

- durata dei contratti fornitura delle materie prime e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito;
- livello di coinvolgimento dei produttori primari;
- investimenti che non consumano nuovo suolo;
- investimenti rispondenti a standard paesaggistico-architettonici stabiliti sulla base di apposita manualistica;
- innovatività degli investimenti proposti;
- maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare.

[...]

Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte avranno l'effetto di migliorare la selezione delle domande di sostegno, favorendo una riduzione degli impatti negativi sull'ambiente, il rafforzamento delle filiere e la stabilizzazione dei mercati delle materie prime.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

9: Modifiche alla Misura 4.3.1 (infrastrutture consortili)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si tratta di effettuare una semplice correzione nell'operazione 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture consortili" al paragrafo 8.2.4.3.5.1 "Descrizione del tipo di intervento", al fine di chiarire in maniera più precisa gli interventi da finanziare.

Descrizione delle modifiche proposte

L'operazione sostiene la realizzazione e l'ampliamento ~~e la manutenzione straordinaria~~ di bacini o accumuli ~~al di sotto dei~~ **di capacità compresa tra i 50.000 e i 250.000 metri cubi** (sulla base della demarcazione con il PSR nazionale stabilita nell'accordo di partenariato), compresi i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. **Nel caso di ampliamento questo dovrà essere di almeno 20.000 metri cubi e dovrà comunque portare la capacità dell'invaso ad un valore compreso tra i limiti dati.**

Effetti previsti della modifica

La modifica proposta chiarisce e definisce meglio quali sono gli interventi che si intende finanziare.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

10: Modifiche alla misura 4.3.2 (strade e acquedotti rurali) - inserimento azione 2

(ricomposizione fondiaria)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Con la modifica proposta da un lato si recepiscono le osservazioni emerse durante la seduta del Comitato di Sorveglianza del 26-27 novembre 2015, dall'altro lato si consente di intervenire sulla frammentazione fondiaria, che incide fortemente sui costi di produzione e che ha notevoli ripercussioni sull'abbandono dei terreni agricoli e forestali, soprattutto nelle zone montane e collinari.

Si precisa che l'intervento era stato proposto come progetto pilota nell'ambito della Misura 16.2. Il Comitato di Sorveglianza ha evidenziato che non è possibile attivare, con la Misura 16.2, bandi "finalizzati" alla ricomposizione fondiaria, in quanto ciò sarebbe in palese contrasto con i principi della Misura.

Si ritiene quindi di inserire all'interno dell'Operazione 4.3.2 una nuova Azione 2, finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria, con relativi criteri di selezione.

Descrizione delle modifiche proposte

Di seguito alla presente scheda viene riportato il testo modificato dell'Operazione 4.3.2, comprensivo della nuova azione 2.

La dotazione finanziaria prevista, pari a euro 950.000, è già disponibile all'interno della Misura 4 - Sottomisura 3.

Effetti previsti della modifica

La modifica proposta non comporterà effetti evidenti, in quanto l'intervento era già inserito nella versione del PSR approvata.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

Misura 04
Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Operazione 4.3.2

~~Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole.~~

Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti realizzati in forma associata ~~nei territori ricadenti nelle tipologie areali D e C~~ da agricoltori con altri soggetti pubblici e privati ~~consorzati~~ per il conseguimento dei seguenti fini:

~~miglioramento della~~ migliorare la viabilità minore ~~e degli acquedotti rurali, necessari~~ per consentire i collegamenti tra le aziende agricole e la viabilità principale;

~~nonché per~~ migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile sotto il profilo igienico-sanitario;

ovviare alla frammentazione fondiaria, che incide pesantemente sui costi di produzione delle colture con conseguenti, pesanti, riflessi sull'abbandono dei terreni, tramite la gestione associata dei terreni agricoli e forestali.

Nell'ambito dell'operazione 4.3.2 saranno pertanto attivate due azioni:

- Azione 1: relativa al ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una pluralità di aziende;
- Azione 2: finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria.

L'azione 1 sarà realizzata nei territori ricadenti nelle tipologie areali C e D, l'azione 2 negli areali C2 e D.

Tali investimenti, che non saranno a beneficio della singola azienda ma di una pluralità di utenti, sono necessari per incrementare la redditività delle aziende e quindi, indirettamente, per contrastare l'abbandono del territorio rurale favorendo il mantenimento delle popolazioni e delle loro attività attraverso:

- il miglioramento delle infrastrutture viarie minori, a servizio di una moltitudine di utenti e comunque di libero transito, anche al fine di agevolare gli scambi commerciali interaziendali;
- il miglioramento delle condizioni di vita degli addetti, anche attraverso interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua potabile da un punto di vista igienico-sanitario;
- lo stimolo al reinsediamento di nuove attività agricole nelle zone rurali.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e indirettamente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali).

L'operazione è collegata alla focus area 2A e secondariamente alle focus area 4C e 6B. Essa concorre inoltre agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e al cambiamento climatico attraverso il sostegno prioritario a interventi di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti mediante opere di ingegneria naturalistica,

nonché di progetti di asfaltatura ecologica e “strade bianche”.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento realizzato.

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento (UE) n. 1307/2013;
- ~~d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti);~~
- D. Lgs 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- ~~legge 17 aprile 1925, n. 473 di conversione del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 sulla viabilità vicinale;~~
- L.R. 21/2016 (Norme per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).
- L. 440/1978 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

Beneficiari

Forme associative o consorziali legalmente costituite.

Per l’azione 1 lo scopo associativo dovrà prevedere la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di strade vicinali o interpoderali a libero transito e/o di acquedotti rurali.

L’azione 2 dovrà invece avere uno scopo statutario indirizzato alla gestione unitaria dei terreni e al recupero e miglioramento delle superfici agricole e forestali conferite dai soci.

Costi ammissibili

Azione 1:

Investimenti materiali per realizzazione di:

- sistemazioni della viabilità interaziendale mediante ampliamenti e ripristini della sede stradale o apertura di brevi tratte di collegamento;
- opere relative alla rete delle condotte di adduzione per garantire un ottimale approvvigionamento idrico di acqua potabile alle aziende servite dall’infrastruttura. Non saranno ammessi interventi per fini irrigui;
- opere di natura edilizia (opere d’arte a servizio delle infrastrutture, adeguamenti alla sicurezza del transito).

Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura.

Azione 2 :

- investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento dei terreni, quali ad esempio i lavori per l’apertura o

il miglioramento della viabilità, il ripristino dei terrazzamenti, le opere di presa o di adduzione dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame o per l'irrigazione dei terreni. Sono considerati interventi infrastrutturali quelli a beneficio di più soggetti.

- Investimenti immateriali per:

- 1) spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura;
- 2) stesura del piano di gestione e di miglioramento fino ad un massimo del 10 % delle spese per investimenti materiali.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

Non saranno inoltre ammesse le spese costitutive delle forme associative.

Condizioni di ammissibilità

~~I Consorzi e le Società semplici~~ Le forme associative dovranno già essere legalmente costituite prima della presentazione delle domande.

Le tratte di viabilità e gli acquedotti oggetto dei lavori dovranno essere a servizio di una moltitudine di aziende agricole; non saranno quindi ammessi gli interventi a favore della singola azienda agricola, ma solo quelli a beneficio di una collettività.

Per l'associazionismo fondiario, le aree oggetto di impegno dovranno essere nella piena disponibilità dei richiedenti, nelle forme previste dalla legge.

Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale e paesaggistico e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste.

Ove previsto dalla normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'art. 45.1 del Reg. (UE) 1305/2013, le relative operazioni dovranno essere precedute da una valutazione dell'impatto ambientale.

Non saranno infine ammessi gli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti .

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1:

- Incidenza degli agricoltori nell'ambito dei soci delle forme associate;
- localizzazione dell'intervento nella tipologia areale D;
- interventi che prevedono l'asfaltatura ecologica (~~“strade bianche”~~), la costruzione o il ripristino di strade bianche e opere di ingegneria naturalistica.

Azione 2:

verrà valutata la potenzialità della proposta progettuale in termini di :

- superficie agricola o ex-agricola accorpata e/o recuperata;
- numero di proprietari coinvolti;
- quantità di particelle catastali oggetto di recupero;

- numero di corpi territoriali realizzati.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% della spesa ammessa.

Nel caso di consorzi ~~costituiti ai sensi del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446~~ per i quali sia previsto il concorso ~~obbligatorio alla~~ di spesa da parte del Comune ~~in misura variabile da un quinto alla metà della spesa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 473/1925,~~ il cumulo tra il contributo comunale e quello concesso in applicazione del PSR sarà pari all'80% della spesa ammessa.

Gli importi del ~~sostegno~~ contributo potranno variare da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 200.000 euro per l'azione 1 e tra 30.000 e 100.000 euro per l'azione 2.

11: Modifiche alla Misura 4.3.4 (infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali) - inserimento azione 2 (investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al fine di meglio soddisfare i fabbisogni della Misura (F4 "Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali" e F19 "Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali") si propone la suddivisione dell'Operazione su due azioni:

- azione 1: infrastrutture per l'accesso e la gestione (corrispondente alla precedente operazione 4.3.4);
- azione 2: investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale (di nuova introduzione).

La prima proposta dell'azione 2 in oggetto era stata stralciata dal PSR precedentemente alla sua approvazione; si intende riproporla, spiegando le ragioni e le opportunità che tale operazione offre, focalizzando in particolare l'attenzione sul suo ruolo infrastrutturale per la crescita del comparto forestale.

Secondo la fiche ufficiale della misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", gli investimenti materiali devono essere effettuati in modo da migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, migliorare l'efficienza del settore trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fornire l'infrastruttura necessaria per lo sviluppo dell'agricoltura e silvicoltura e sostenere gli investimenti non produttivi necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali. Gli investimenti possono essere sostenuti in quattro settori chiave, tra cui quello delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del settore agricolo e forestale.

Nel proporre l'azione 2 "investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale" si intende applicare il concetto di infrastruttura inteso come infrastruttura informatica che, in analogia alle reti stradali o di telecomunicazioni, possa consentire la circolazione dei dati e sia di supporto agli operatori del settore forestale per migliorare l'efficienza e l'accesso alle informazioni e alle opportunità di mercato.

L'obiettivo è quello di far evolvere un'infrastruttura informatica di tipo decisionale a partire dai sistemi informativi gestionali che il Settore Foreste nel corso dell'ultimo decennio ha reso disponibili, raccogliendo una quantità sempre maggiore di informazioni su diversi livelli (<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/servizi.html>):

- studi per i Piani Forestali Territoriali, tipologie forestali, popolamenti da seme (SIFOR), dal 2009;
- comunicazioni di taglio boschivo (PRIMPA) dal 2010 in poi;
- Albo imprese e registro operatori forestali (AIFO), dal 2010.

Tutte queste risorse sono già fruibili singolarmente dalle imprese forestali per scopi essenzialmente amministrativi (iscrizione all'Albo, autorizzazioni ai tagli boschivi); se le informazioni disponibili fossero organizzate in un'infrastruttura di dati su base territoriale e se si sviluppasse specifici servizi informatici destinati agli operatori, sarebbero di grande utilità alle imprese stesse per migliorare la loro efficienza, la loro organizzazione del lavoro e soprattutto la programmazione delle attività e degli investimenti, aumentando le opportunità di gestione dei boschi su base associata e favorendo l'accesso ai fondi PSR.

Alcuni esempi:

- nel corso dei prossimi 2 anni saranno approvati circa 100 Piani Forestali Aziendali, principalmente redatti grazie a fondi della Misura 225 del PSR 2007-2013 e secondariamente con l'Operazione 16.8.1 del PSR 2014-2020. I dati di dettaglio relativi alla consistenza delle superfici forestali, degli stock di legname, degli interventi selvicolturali da eseguire e dei conseguenti volumi di legname ritraibile dal bosco, se inseriti in un sistema informatico decisionale che comprenda anche le informazioni già disponibili con le banche dati e i sistemi informativi esistenti, consentirebbe alle imprese di individuare possibili interlocutori pubblici a cui chiedere in concessione i boschi, avendo una prospettiva economica di medio-lungo periodo e la possibilità di programmazione dei propri investimenti;
- la disponibilità di dati di superfici e volumi di legname ritraibile dal bosco, elaborabile su scala territoriale (es. di Comune o di valle), sarebbe funzionale a definire scenari e strategie di sviluppo economico e cooperazione di filiera, anche ai fini dell'accesso ai fondi comunitari.

Infine, per supportare le imprese è già attiva su tutto il territorio della Regione Piemonte una rete di sportelli forestali (circa 60 uffici presso enti pubblici <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/sportelli.html>) che potrebbe affiancare le imprese sull'utilizzo dei nuovi servizi, dotando tali sportelli di hardware adatto all'uso.

La proposta è inoltre coerente con gli importanti investimenti che si faranno sulla banda larga, integrando gli investimenti fisici (rete) con servizi e azioni dedicati al mondo forestale (cittadini e imprese)

Descrizione delle modifiche proposte

Di seguito alla presente scheda viene riportato il testo modificato dell'Operazione 4.3.4, comprensivo della nuova azione 2.

La dotazione finanziaria prevista è pari ad 1 Meuro, interamente disponibile all'interno della Misura 4 – Sottomisura 3, Operazione 4.

Effetti previsti della modifica

Migliorare i contatti tra le imprese del settore forestale e il mercato; migliorare l'accesso alle informazioni per le imprese del settore forestale, anche per quanto riguarda la costruzione di iniziative che favoriscano l'accesso ai finanziamenti.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

Misura 04
Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Operazione 4.3.4
Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene, [attraverso l'Azione 1 \(viabilità e logistica\)](#), gli investimenti in infrastrutture di viabilità e logistica realizzati nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013 per migliorare le condizioni di accesso alle foreste e agli alpeggi nonché le condizioni di lavoro degli addetti e, [attraverso l'Azione 2 \(infrastrutture informatiche\)](#), gli investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale.

L'operazione risponde come segue ai fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT:

- fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), attraverso il sostegno a investimenti volti ad ampliare le aree oggetto di gestione contrastando i diffusi fenomeni di abbandono;
- fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali), in quanto la migliorata accessibilità consente di aumentare la produttività forestale e d'alpeggio e la diversificazione delle attività produttive delle imprese e degli operatori presenti sul territorio.

L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente, alle focus area 4C e 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

[Azione 1 \(viabilità e logistica\):](#)

- ambiente, in quanto favorendo il mantenimento delle attività silvopastorali si rende possibile la produzione delle esternalità positive di carattere ambientale collegate a tali attività (mantenimento di una elevata biodiversità con l'alternanza di boschi e pascoli, la presenza di radure; maggiore capacità di assorbimento di CO₂ - ecosistemi più giovani);
- cambiamento climatico, attraverso il sostegno di interventi nei soprassuoli silvopastorali volti ad assicurare un'adeguata protezione del suolo e una efficace regimazione delle acque, evitando l'insorgere di condizioni di instabilità, denudazioni o turbamento del regime idraulico (maggiore continuità della copertura vegetale; mantenimento dell'equilibrio idrogeologico).

[Azione 2 \(infrastrutture informatiche\):](#)

- innovazione, attraverso il sostegno a investimenti che consentano l'utilizzo delle TIC anche a fruitori che tradizionalmente non vi fanno ricorso;
- ambiente e cambiamento climatico, mediante la promozione e il supporto agli operatori per l'adeguamento alle realizzazioni di sistemi di "dovuta diligenza" (due diligence) previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010.

L'**operazione azione 1 (viabilità e logistica)** sostiene interventi a servizio dei boschi caratterizzati da una potenziale gestione attiva, estesi in Piemonte su 542 mila ettari (fonte: Gottero F., Ebone A., Terzuolo P., Camerino P., 2007 - I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali. Regione Piemonte, Blu Edizioni, pp. 240). In particolare, l'intervento è rivolto principalmente alle aree non ancora servite, estese su 293 mila ettari (pari al 54% dei boschi sopra indicati).

L'azione 2 (infrastrutture informatiche) sostiene la realizzazione di investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale volti a favorire la competitività delle imprese forestali attraverso il loro accesso ai servizi disponibili online, anche mediante il supporto degli sportelli forestali istituiti ai sensi dell'art. 15 della L.R.4/09. Gli investimenti saranno attuati a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing, dell'accordo di partenariato e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013;
- d.lgs. n. ~~163/2006~~ 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- legge regionale n.4/2009, Gestione e promozione economica delle foreste;
- D.P.G.R. 8/R 2011 , Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
- regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation";
- d.p.g.r. 8 febbraio 2010, n. 2/R (Regolamento regionale di disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte).

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Azione 1 (viabilità e logistica):

- Soggetti, pubblici o privati, associati, proprietari o soggetti aventi la disponibilità delle superfici o delle infrastrutture interessate dalle operazioni;
- soggetti gestori di superfici forestali pubbliche o private;
- enti pubblici e privati proprietari di alpeggi (in quest'ultimo caso esclusivamente per investimenti a servizio di una moltitudine di aziende agricole)

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Trattandosi di iniziative a titolarità regionale, beneficiaria è la Regione Piemonte, ma i destinatari delle infrastrutture informatiche sono sempre gli imprenditori, gli addetti del settore forestale ed i gestori del territorio agroforestale, operanti su tutto il territorio regionale, genericamente chiamati operatori forestali.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

Azione 1 (viabilità e logistica):

Investimenti materiali per realizzazione di:

- nuove infrastrutture viarie silvopastorali di tipo permanente comprese quelle logistiche (piazzole di sosta e di movimentazione) a servizio delle superfici forestali e d'alpeggio;
- adeguamenti, ampliamenti e messa in sicurezza della viabilità silvopastorale esistente.

Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri, consulenze specialistiche e le attività funzionali e propedeutiche per la progettazione quali rilievi, indagini, sondaggi nel limite massimo del 12% e a fattura.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

- investimenti in infrastrutture informatiche costituite da basi dati e servizi informatici forestali integrati con apparati fisici e software per la connessione e la fruizione degli stessi.

In particolare i servizi informatici riguarderanno l'incontro domanda-offerta, il lavoro in bosco e l'accesso alle informazioni (es. superfici forestali, interventi e volumi di legname ritraibile, etc.) in ambito forestale.

Sono sempre escluse le spese di manutenzione delle infrastrutture e di gestione dei servizi informatici e gli abbonamenti per la connessione alla rete.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (viabilità e logistica):

Le operazioni potranno essere realizzate esclusivamente nelle zone montane e dovranno essere prevalentemente a servizio di superfici forestali o a servizio di alpeggi per fini agricolo-pastorali.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste, nel rispetto dell'articolo 45, paragrafi 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le aree oggetto di impegno dovranno essere nella piena disponibilità dei richiedenti nelle forme previste dalla legge.

Non saranno, inoltre, ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti.

Per quanto attiene gli interventi a servizio di alpeggi, non saranno ammessi interventi a servizio della singola azienda agricola, ma soltanto investimenti di carattere infrastrutturale, ovvero al servizio di tutti i soggetti interessati sotto il profilo territoriale.

Le macchine, le attrezzature e gli impianti per le lavorazioni forestali potranno essere utilizzati in una o più imprese forestali.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Le infrastrutture informatiche devono essere destinate a favore degli operatori forestali.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli interventi avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Azione 1 (viabilità e logistica):

~~Per quanto riguarda le infrastrutture a servizio forestale:~~

- localizzazione degli interventi, privilegiando nell'ordine le foreste a prevalente funzione produttiva, le foreste a prevalente funzione produttivo-protettiva, le foreste a prevalente funzione protettiva, ambientale o turistico-ricreativa;
- estensione delle superfici forestali soggette a gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC).

Per quanto riguarda le infrastrutture a servizio di alpeggi:

- interventi collegati con le operazioni 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) e 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio);
- superficie dell' alpeggio interessato dall'intervento;
- presenza di attività di caseificazione o di diversificazione ad esempio verso attività agrituristiche o didattiche;
- continuità d'uso dell'alpeggio per finalità agricole;
- localizzazione degli interventi nelle aree non ancora servite da viabilità forestale

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Interventi destinati alle imprese iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, ai gestori di foreste gestite mediante Piani Forestali Aziendali, ai gestori di foreste certificate PEFC o FSC e agli sportelli forestali.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell'80% della spesa ammissibile.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4.3.4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

I principali rischi individuati sono:

Azione 1 (viabilità e logistica):

R2 – Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezzari di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l'analisi dei prezzi di difficile valutazione.

R4 – Appalti Pubblici

Nei casi in cui i beneficiari siano stati Enti pubblici, le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici provocano frequenti ritardi nell'affidamento dei lavori con conseguente slittamento della fine lavori e liquidazione dei contributi.

R5 – Impegni difficili da verificare e/o controllare

Nel corso del sopralluogo finale di accertamento lavori, alcune tipologie di lavorazioni (movimenti terra, apporto di materiali, ecc..), possono essere valutate solamente in corso d'opera.

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

- Insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che ai contenuti dei bandi. Ciò può comportare inesattezze nella compilazione delle domande e conseguenze dirette sulle graduatorie di finanziamento, sui controlli sulle particelle interessate e sulle tempistiche della gestione delle istruttorie.

- Difficoltà nella individuazione dei proprietari delle superfici ammissibili a sostegno, in particolare a causa della frammentazione delle proprietà e dell'impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Durante la fase di valutazione del progetto è possibile incorrere a errori di acquisizione ed elaborazione dei necessari parametri.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.9.2. Misure di attenuazione

Le principali misure di mitigazione dei rischi sono:

Azione 1 (viabilità e logistica):

R2 – ragionevolezza dei costi

Dovranno essere limitate l'analisi dei prezzi adottando specifici costi standard certificati in grado di individuare poche voci di spesa facilmente valutabili dagli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 – Appalti Pubblici

Monitorare e sollecitare gli enti pubblici nella loro attività di affidamento dei lavori.

R5 – Impegni difficili da verificare e/o controllare

Per quanto concerne l'accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali e di documentazione fotografica relativa alle fasi di lavorazione (scavi, getti in cls, ecc);

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

- Maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche, in particolare per quanto concerne le superfici ammissibili.

- Sensibilizzare i richiedenti in merito al requisito di ammissibilità consistente nella disponibilità delle superfici.
R8 – adeguatezza dei sistemi informativi
Un adeguato sistema informativo di raccolta e gestione delle domande sarà sviluppato tra la banca dati della regione Piemonte e quella dell'organismo pagatore.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

R7 Selezione dei beneficiari

Si prevedono azioni di informazione e sensibilizzazione mirata (anche attraverso la Misura 1 – Operazioni 1.1.2 e 1.2.2) verso le opportunità specifiche della Misura.

R8 Adeguatezza dei sistemi informativi

Sviluppo dell'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali.

8.2.4.3.9.3. Valutazione generale della misura

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

L'investimento in infrastrutture informatiche per il settore forestale è fondamentale anche a supporto delle altre Misure del comparto forestale, consentendo di migliorare il quadro conoscitivo, di verificare l'attuazione delle iniziative e di definire con oggettività i criteri di selezione di beneficiari e superfici ammissibili alle varie operazioni.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'importo del sostegno sarà conteggiato sulla base di unità di costi standard, come previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che ne prevede l'adozione. Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte. In tal caso, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I costi sono conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Non pertinente.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi
Non pertinente.

Definizione di progetti integrati
Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili
Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
Non pertinente.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente.

12: Modifiche alla Misura 5.1.1 (prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo

biotico)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La presente modifica è finalizzata ad ampliare la platea di potenziali fruitori dell'operazione 5.1.1 mirata, tra l'altro, a sostenere investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali di tipo biotico. Si intende promuovere l'uso di reti anti-insetto per prevenire i danni causati da fitopatie non soltanto sul materiale di moltiplicazione ma sulle produzioni vegetali in generale.

Si ritiene inoltre necessario, vista la durata del Programma, indicare oltre agli organismi nocivi presenti in Regione anche la possibilità di prevedere interventi per organismi nocivi attualmente non presenti ma che potrebbero essere introdotti nel corso della programmazione, avvalendosi della notifica prevista ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 dicembre 2014 (2014/917/UE), che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri. Questo consentirebbe la necessaria tempestività nell'attuazione degli interventi di prevenzione specifici della Misura.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, articolata in due tipologie di intervento, sostiene:

- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;
- tipologia 2: reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di ~~materiale di moltiplicazione~~ **produzioni vegetali** al fine di prevenire i danni da fitopatie **e loro eventuali vettori** (flavescenza dorata della vite, sharka delle drupacee, batteriosi dell'actinidia) o da organismi nocivi **e loro eventuali vettori** suscettibili di causare calamità (Popillia japonica, Drosophila suzukii, Halyomorpha halys, **Xylella fastidiosa**, **Meloidogyne graminicola**) **e degli organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello Stato Membro ai sensi della direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE.**

[...]

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Investimenti in azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico riguardanti:

- investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;
- investimenti per la realizzazione delle strutture protette (reti anti-insetto e dispositivi analoghi) atte alla produzione di ~~materiale vivaistico sano relativo a~~ colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità.

La produzione di materiale vivaistico non rientra fra i costi ammissibili.

Effetti previsti della modifica

La modifica si prevede possa produrre un maggiore ricorso da parte delle aziende agricole alla copertura con reti anti-insetto delle produzioni vegetali. Tale pratica consentirebbe di prevenire i danni causati da fitopatie e di ridurre sensibilmente l'impiego di trattamenti fitosanitari con evidenti ricadute positive sulla qualità della produzione agricola e sull'ambiente.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

13: Modifiche alle Misure 5.1.2 (prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico) e 5.2.2 (ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo abiotico)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A) Operazione 5.1.2 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La formulazione attuale dell'operazione sostiene complessivamente i seguenti investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico:

- reti antigrandine;

- sistemazioni del terreno (muri di sostegno, difese spondali, drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, grandine e forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore.

I due interventi proposti risultano essere così diversi da dover essere inseriti in 2 bandi separati; ciò deriva dal fatto che l'art. 18 comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede espressamente che "il sostegno è concesso a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo". In attuazione di ciò il PSR 2014-2020 prevede che i criteri di selezione siano basati "sul grado di rischio e sull'entità del potenziale agricolo".

Il rischio grandine e il rischio idrogeologico e i potenziali produttivi ad essi correlati non sono comparabili per cui non possono essere valutati nella stessa graduatoria di merito. Il rischio grandine deriva essenzialmente da un'avversità atmosferica specifica, mentre il rischio idrogeologico dipende da una molteplicità di fattori legati ad un più ampio spettro di componenti meteorologiche (ad esempio piogge persistenti o forti) e territoriali (ad esempio frane o aree esondabili).

Pertanto, si ritiene di suddividere l'Operazione 5.1.2 in due azioni distinte, come indicato nella descrizione delle modifiche.

Inoltre gli interventi in aree esondabili, in particolare la realizzazione di difese spondali, sono difficilmente realizzabili da aziende agricole (come attualmente previsto dall'Operazione), in quanto devono essere preventivamente autorizzati sulla base di un progetto definitivo o esecutivo dall'autorità di sicurezza idraulica competente. Per tali motivazioni, l'intervento "sistemazioni del terreno" è difficilmente realizzabile nelle aree esondabili.

Infine, allo scopo di rendere coerente l'intensità di aiuto prevista dalla presente Operazione con quanto stabilito per gli analoghi interventi effettuati in ambito OCM, si ritiene di ridurre la percentuale di contributo al 50%.

B) Operazione 5.2.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Tali interventi sono già finanziabili attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale previsto con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ("Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38") e s.m.i..

Per le motivazioni sopra indicate, si ritiene opportuno eliminare l'Operazione 5.2.2 e destinare l'intero ammontare della stessa (4.000.000,00 euro) all'incremento del finanziamento destinato agli interventi preventivi sull' Operazione 5.1.2.

Descrizione delle modifiche proposte

L'Operazione 5.2.2 (Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici) viene eliminata dal testo del PSR e la sua dotazione (4 Meuro) viene destinata all'Operazione 5.1.2 (Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici).

L'Operazione 5.1.2 incrementa la propria dotazione finanziaria da 5.200.000 euro a 9.200.000 euro per effetto della soppressione dell'Operazione 5.2.2.

Il testo dell'Operazione 5.1.2 viene modificato suddividendola nelle due seguenti azioni:

Azione 1 - reti antigrandine;

Azione 2 - sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi) limitata alla prevenzione delle frane.

Dall'Azione 2 vengono eliminate le difese spondali, poiché non è possibile effettuare, da parte delle aziende agricole, interventi in alveo nelle fasce fluviali a causa delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

Al paragrafo "Collegamenti con altre normative" viene tolto il riferimento al piano di Bacino e alla direttiva 2007/60/CE, in quanto direttamente collegati agli interventi sulle fasce fluviali.

Nel paragrafo "Costi ammissibili" vengono imputati i costi in maniera distinta per ciascuna delle due azioni.

Al paragrafo "Condizioni di ammissibilità", relativamente all'Azione 2, vengono meglio specificate le aree soggette a frane.

Il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" viene modificato riducendo la percentuale di contributo al 50%.

Di seguito alla presente scheda viene riportato il testo modificato dell'Operazione 5.1.2.

Effetti previsti della modifica

Azione 1 - reti antigrandine: protezione dalla grandine di circa 1.200 ettari di colture.

Azione 2 - sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi) limitata alla prevenzione delle frane: attuazione di interventi di prevenzione di rischio idrogeologico.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori della Misura 5 vengono così modificati:

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	800,00 900
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	5,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	6.000.000,00 -10.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	10.500.000,00

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico

Sottomisura:

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene i seguenti investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettere h), k), l) al fine di far fronte al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) come formulato nella parte analitica:

Azione n. 1: reti **antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine);**

Azione n. 2: sistemazioni del terreno (muri di sostegno ~~difese spondali~~ e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, ~~grandine~~ e forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore.

Essa ha lo scopo di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali di tipo abiotico operando sulla prevenzione dei rischi al fine di consentire alle aziende di poter mantenere i livelli di commercializzazione dei prodotti e della loro qualità permettendo il mantenimento delle quote e degli standard richiesti dal mercato, in particolare in presenza di accordi di filiera. L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali). L'operazione sarà attuata mediante bandi.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare ~~in tutto o~~ in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

Collegamenti con altre normative

Azione 2 : piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della legge 183/1989; ~~piani di bacino distrettuali redatti ai sensi del d.lgs. 152/2006; direttiva 2007/60/CE sulla gestione del rischio di alluvioni.~~

Beneficiari

Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

Costi ammissibili

~~Sono ammissibili le spese relative a investimenti fissi ed edilizi (impianti antigrandine e costruzione di muri a protezione dalle erosioni spondali o dalle frane a condizione che non mutino in maniera significativa la convenienza economica dei terreni agricoli). Sono esclusi i miglioramenti fondiari e i canali irrigui.~~

Azione 1: Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di impianti antigrandine.

Azione 2: Sono ammissibili le spese relative a investimenti fissi ed edilizi (drenaggi e costruzione di muri a protezione dalle frane a condizione che non mutino in maniera significativa la convenienza economica dei terreni agricoli). Sono esclusi i miglioramenti fondiari e i canali irrigui.

Per le azioni 1 e 2 sono ammessi gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali nella misura massima del 12% delle spese ammissibili fatturate.

Condizioni di ammissibilità

Azione 2: nel caso di investimenti di prevenzione dalle erosioni o dalle frane, gli investimenti devono ricadere **in aree soggette a frane** ~~a rischio idrogeologico o all'interno delle fasce A, B e C~~ del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno basati sul grado del rischio e sull'entità del potenziale agricolo a rischio.

Sarà riconosciuta una priorità ai giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura M6.1 e per i quali l'attività agricola diventa attività prevalente. I giovani agricoltori dovranno acquisire la qualifica agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

80% 50% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori,

~~100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari.~~

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]"

per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E' necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza anche in analogia all'applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità naturali e avversità

atmosferiche.

R 8 – Selezione dei beneficiari - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR , attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

14: Modifiche alla Misura 6.1 (insediamento giovani agricoltori) - produzione

standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta riguarda la soglia massima per l'accesso all'Operazione (di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013).

L'esperienza derivante dall'attuazione del primo bando della misura 6.1 ha dimostrato che la soglia massima per l'accesso alla Misura (euro 150.000) è troppo bassa e limitativa, particolarmente in certe aree della Regione e per certi comparti produttivi (ad es. Riso e Lattiero-caseario). Infatti, il coefficiente della PS delle diverse colture e allevamenti è unico per tutta la Regione e non tiene conto della diversità di produttività tra le diverse aree.

Secondo i risultati del 6° censimento dell'agricoltura relativo all'anno 2010 (cfr. tabella sottostante), le aziende con PS compresa tra 150.000 e 250.000 euro, pur numericamente non molto numerose (4,3% del totale), rappresentano comunque una quota rilevante della produzione standard piemontese (14,3%), per cui si ritiene importante che possano ricevere il sostegno della Misura 6.1 anche i giovani che si insediano in dette aziende.

Dopo il censimento del 2010, il peso della fascia di aziende con PS compresa fra 150.000 e meno di 250.000 euro è diminuito. Secondo i dati dell'anagrafe agricola unica del Piemonte riferiti all'anno 2016, infatti, esso è pari al 3,6% del totale in termini di numero di aziende e al 13,8% in termini di PS, come evidenziato dalla tabella seguente.

Classi di produzione standard (in euro)	Censimento Agricoltura 2010				Anagrafe agricola del Piemonte - dati aggiornati al 30 giugno 2016 - aziende agricole con sede legale in Piemonte			
	numero di aziende		produzione standard		numero di aziende		produzione standard	
	valori assoluti	%	euro	%	valori assoluti	%	euro	%
sotto soglia (*1)	33.368	49,7%	176.653.291	4,6%	34.957	53,4%	161.707.580	5,0%
entro le soglie vigenti (*2)	28.243	42,1%	1.384.979.047	35,8%	26.060	39,8%	1.252.666.701	38,4%
da 150.000 a meno di 200.000	1.795	2,7%	310.766.269	8,0%	1.511	2,3%	261.875.024	8,0%
da 200.000 a meno di 250.000	1.093	1,6%	243.726.454	6,3%	852	1,3%	189.690.316	5,8%
250.000 e oltre	2.649	3,9%	1.755.687.486	45,3%	2.100	3,2%	1.400.128.440	42,9%
totale	67.148	100,0%	3.871.812.547	100,0%	65.480	100,0%	3.266.068.061	100,0%

(*1): meno di 10.000 euro nelle aree C2 e D, meno di 15.000 euro nelle altre aree.

(*2): dalla soglia inferiore fino a 150.000 euro.

Sulla base di questi dati, si ritiene che anche le aziende con PS compresa tra 150.000 e 250.000 euro si possano considerare "aziende intermedie" e che perciò possano ricevere il sostegno della Misura 6.1 anche i giovani che si insediano in dette aziende.

Descrizione delle modifiche proposte

Al punto "8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura" – "Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013", il primo paragrafo viene così modificato:

[...] La dimensione economica aziendale massima per poter beneficiare del premio è pari a ~~150.000~~ €250.000 € di Produzione Standard.

Effetti previsti della modifica

La modifica faciliterà l'accesso alla Misura 6.1 particolarmente in alcune realtà locali attualmente penalizzate dalla soglia massima di accesso troppo bassa.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

15: Modifiche alla Misura 6.4 (investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole) - tipi di sostegno

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 (articolo 69.3.a), il paragrafo “Tipo di sostegno” viene modificato inserendo il bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciate da terzi.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell’operazione 6.4 viene così modificato al seguente paragrafo:

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento effettuato, erogati in conto capitale, ~~e~~ in conto interesse **e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi** (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l’importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) - ~~capitalizzando e riportando all’attualità il valore dei sostegni erogati in conto interesse~~ sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

[...]

Effetti previsti della modifica

Viene ampliata la gamma dei tipi di sostegno a favore dei beneficiari, adeguandola a quanto previsto dal regolamento.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l’AdP.

16: Modifiche alla Misura 7 (rinnovamento villaggi) - inserimento di due nuove operazioni (7.2.1 e 7.4.1)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In Piemonte sono presenti circa 2000 borgate montane [dati desunti dallo studio realizzato da Ires Piemonte, in attuazione dell’Azione A) della Misura 322 (indagine conoscitiva finalizzata alla quantificazione ed alla caratterizzazione delle borgate montane piemontesi)], molte delle quali mostrano notevoli carenze relativamente alla consistenza delle opere di urbanizzazione primaria (reti fognarie, idriche, elettriche, telefoniche e di distribuzione del riscaldamento) ed, ancor più, in relazione alla condizione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (necessitanti di interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione). Gran parte delle borgate montane piemontesi, inoltre, risultano prive di strutture e/o infrastrutture adibite allo svolgimento delle attività a carattere culturale e ricreativo.

Nell’ambito dell’Azione B) della Misura 322 (“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”) del PSR 2007-2013 (realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane) sono stati realizzati 34 Programmi integrati di intervento in altrettante borgate montane, con un utilizzo di contribuzione pubblica (a consuntivo) pari a circa 33,25 MEuro (vedasi RAE 2015 - riepilogo delle domande costituenti i Programmi) ed un investimento complessivo pari ad oltre 46 MEuro. Tutti i Programmi realizzati includevano, tra gli altri, sia un intervento afferente alla tipologia di intervento n. 2&3 (Adeguamento / rifacimento / realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli spazi aperti a uso pubblico della borgata) che un intervento afferente alla tipologia di intervento n. 15 (Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo). Grazie alla realizzazione di tali interventi si è registrato un sensibile miglioramento delle condizioni di vita nelle borgate interessate che ha contribuito fattivamente ad invertirne la tendenza al declino socio-economico ed allo spopolamento.

La principale motivazione per cui le due “nuove” operazioni di cui si richiede l’inserimento con la presente proposta di modifica del PSR non erano state inserite in fase di prima stesura del PSR è da ricondurre al fatto che a tale data (settembre 2014) non era stato possibile effettuare un bilancio sufficientemente preciso in merito all’attuazione della sopraccitata Azione B) della Misura 322 (gli ultimi interventi sono stati rendicontati nel mese di aprile 2015).

Nella fase finale del negoziato con la CE (ad inizio settembre 2015), allorché l’operazione 7.2.1 (Miglioramento di strade comunali degradate - presente nell’iniziale proposta di PSR) è stata stralciata, la ristrettezza dei tempi a disposizione non ha consentito alla Regione di inserire nel PSR le operazioni di cui alla presente proposta di modifica (sebbene le stesse fossero già sufficientemente definite). Nel vigente piano finanziario del PSR (approvato in data 28 ottobre 2015) la dotazione inizialmente prevista per l’operazione 7.2.1 (Miglioramento di strade comunali degradate), pari a 17.600.000 Euro, è stata dunque temporaneamente allocata per 8.800.000 Euro sull’operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione) e per 8.800.000 Euro sull’operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio), sovradimensionando, di fatto, la dotazione delle citate operazioni rispetto alle loro effettive esigenze.

L’attuazione dell’Azione B) della Misura 322 ha consentito di risolvere le problematiche sopra evidenziate in 34 borgate montane piemontesi: le due “nuove” operazioni di cui si prevede l’inserimento con la presente proposta di modifica del PSR consentiranno di ampliare ulteriormente il numero di tali borgate.

La dotazione finanziaria delle due nuove operazioni è ricavata stornandola dalle operazioni 7.5.1 (Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione) e 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio), per un importo totale di 17.600.000 Euro (8.800.000 Euro dall’operazione 7.5.1 ed 8.800.000 Euro dall’operazione 7.6.1).

Descrizione delle modifiche proposte

La presente proposta di modifica del PSR prevede l'inserimento (nell'ambito della Misura 7) delle seguenti due nuove operazioni:

- 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane ["riproposizione" degli interventi di cui alla Mis. 322, tipologia di intervento n. 2&3 (vedasi RAE 2015)]. Dotazione finanziaria: 8.800.000 Euro.
- 7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane ["riproposizione" degli interventi di cui alla Mis. 322, tipologia di intervento n. 15 (vedasi RAE 2015)]. Dotazione finanziaria: 8.800.000 Euro.

Vedasi di seguito il testo delle operazioni proposte ed i relativi criteri di selezione.

Effetti previsti della modifica

Con le operazioni proposte ci si prefigge l'obiettivo di dare continuità alla positiva esperienza della Misura 322 del PSR 2017-2013, consentendo la realizzazione di circa 35 nuovi "programmi di intervento" nell'ambito della circa 2000 borgate montane piemontesi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

§ 11.1.6.2.6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	0,00 35,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	0,00 35,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	130,00 80,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	35,00 20,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	150.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	42.380.000,00

L'indicatore "popolazione dei servizi migliorati" non varia in quanto si compensa con la riduzione di utenti che consegue al travaso di fondi dalle operazioni 7.5 e 7.6. alle nuove operazioni 7.2 e 7.4. Anche l'indicatore "spesa pubblica totale" resta invariato. Gli indicatori delle operazioni 7.5 e 7.6 vengono ridotti proporzionalmente alla perdita di dotazione finanziaria a favore delle nuove sottomisure introdotte.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Le operazioni proposte sono coerenti con i contenuti dell'Accordo di Partenariato.

7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane

Sottomisura:

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti volti alla realizzazione ed al miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nonché degli spazi aperti ad uso pubblico nell'ambito delle borgate del territorio montano piemontese. L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Direttiva (UE) n. 61/2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

D.lgs. n. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime.

Costi ammissibili

Investimenti materiali di:

adeguamento / rifacimento / realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della borgata [rete fognaria, rete idrica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche), rete di distribuzione del riscaldamento],

adeguamento / rifacimento / qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna della borgata).

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D e C.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull'operazione 7.4.1, nell'ambito di un organico "programma di intervento". Per ciascuna "Unione

Montana” sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell’eventuale inclusione del territorio nell’ambito delle aree selezionate per l’attuazione della “Strategia per le Aree Interne”) un numero massimo di “programmi” presentabili. L’individuazione delle candidature nell’ambito di ogni “Unione Montana” dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono. Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno. Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale. Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di “servizi” ed aventi un livello di “vitalità” demografica ed economica sufficiente a garantire che l’intervento realizzato abbia le ricadute auspiccate. Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla "pedonalizzazione" della borgata, all'interramento delle linee aeree (elettriche e telefoniche) ed alla riqualificazione della pavimentazione stradale. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa. Le spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane

Sottomisura:

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo nell'ambito delle borgate del territorio montano piemontese, attraverso la realizzazione o il miglioramento delle strutture ed infrastrutture a tal fine adibite.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

D.lgs. n. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime.

Costi ammissibili

Investimenti materiali di realizzazione e/o potenziamento di:

biblioteche e laboratori linguistici e di lettura,

laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e musicali,

laboratori informatici e multimediali,

laboratori finalizzati alla diffusione delle conoscenze scientifiche ed ambientali,

laboratori ed impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie.

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D e C.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull'operazione 7.2.1, nell'ambito di un organico "programma di intervento". Per ciascuna "Unione Montana" sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell'eventuale inclusione del territorio nell'ambito delle aree selezionate per l'attuazione della "Strategia per le Aree Interne") un numero massimo di "programmi" presentabili. L'individuazione delle candidature nell'ambito di ogni "Unione Montana" dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di "servizi" ed aventi un sufficiente livello di "vitalità" demografica ed economica sufficiente a garantire che l'intervento realizzato abbia le ricadute auspicate.

Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che prevederanno il ricorso, nella realizzazione degli interventi, a soluzioni innovative volte a migliorare il rendimento energetico degli edifici nonché le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla presentazione in chiave turistica del territorio di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa.

Le spese ammesse dovranno essere ricomprese tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

17: Modifiche alla Misura 7.5.1 (infrastrutture turistiche ed informazione) -

STRALCIATA

18: Modifiche alla misura 7.6.1 (miglioramento dei fabbricati di alpeggio)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel corso della fase di attuazione dell'operazione è emersa la necessità di ampliarne il campo di applicazione alle strutture zootecniche localizzate nelle zone montane diverse dai fabbricati di alpeggio. Il sostegno a tali tipologie di strutture zootecniche consente infatti il miglioramento della transumanza garantendo il ricovero ottimale degli animali nei periodi dell'anno diversi da quello riservato alla monticazione.

Descrizione delle modifiche proposte

1. Il titolo dell'operazione è così modificato:

8.2.7.3.5 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio **e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna**

2. Il primo capoverso della sezione 8.2.7.3.5.2 (Descrizione del tipo di intervento) è così modificato:

L'operazione sostiene il mantenimento della funzionalità dei ricoveri di alpeggio **e delle altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico localizzate in montagna (tipologie areali D e C2)**, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica. Il recupero conservativo dei fabbricati d'alpeggio, normalmente situati a quote elevate, spesso al di sopra del limite della vegetazione forestale, consente di perseguire due finalità fra loro collegate: assicurare la continuazione dell'attività tradizionale della transumanza estiva (requisito fondamentale per mantenere l'equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota) e, conseguentemente, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio. **Il miglioramento delle strutture zootecniche diverse dai fabbricati di alpeggio, situate normalmente a quote meno elevate, concorre al perseguimento delle medesime finalità.**

L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Una migliorata attrattività panoramica e paesaggistica dell'alpeggio può contribuire infatti anche al richiamo di un sempre maggior numero di turisti (trekking). La riqualificazione dei fabbricati dovrà tener conto delle soluzioni architettoniche e paesaggistiche locali, inclusi i materiali utilizzati, tipici del paesaggio alpino.

3. La sezione 8.2.7.3.5.4 (Beneficiari) è così modificata:

Proprietari **pubblici e privati** di alpeggi **e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico.**
~~pubblici e privati~~

Effetti previsti della modifica

L'estensione del campo di applicazione dell'operazione alle strutture zootecniche diverse dai fabbricati di alpeggio dovrebbe migliorare le condizioni della transumanza garantendo il ricovero ottimale degli animali nei periodi dell'anno diversi da quello riservato alla monticazione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è coerente con l'Accordo di partenariato.

19: Modifiche alla Misura 8.1 (imboschimento) - *SOSPESA*

20: Modifiche all'Operazione 10.1.1 (produzione integrata)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'operazione 10.1.1 (produzione integrata) prevede, tra gli impegni accessori ad adesione facoltativa, l'impiego del *metodo della confusione sessuale* per il controllo di alcuni insetti dannosi alla vite o ai fruttiferi.

In fase di applicazione è emersa la necessità di alcune integrazioni o correzioni, riguardanti le colture cui l'impegno è applicabile e la demarcazione nei confronti della OCM ortofrutticola.

Colture cui l'impegno è applicabile

Nel paragrafo 8.2.9.3.1.1 (Descrizione del tipo di intervento) sono indicati alcuni insetti contro i quali può essere utilizzato il metodo della confusione sessuale. Essi comprendono fra l'altro la *Cydia pomonella*, che viene citata in riferimento alle colture del *melo* e del *pero*. Di tali due fruttiferi, tuttavia, soltanto il *melo* è menzionato nella tabella che riporta gli importi assegnati per l'attuazione dell'impegno (paragrafo 8.2.9.3.1.8. - Importi e aliquote di sostegno).

Inoltre, sia nella descrizione del tipo di intervento sia nel paragrafo relativo agli importi, non viene considerato il *susino* benché il metodo confusionale sia applicabile anche a tale coltura. L'inclusione del *susino* fra le colture oggetto del sostegno è richiesta, in particolare, dall'Autorità ambientale del PSR al fine di favorire il più ampio utilizzo di questa strategia di difesa.

I maggiori costi e i minori ricavi connessi all'attuazione dell'impegno sono stati valutati dal soggetto certificatore anche per il *pero* e il *susino*, colture in precedenza non considerate nei calcoli allegati al PSR. I risultati di tale valutazione consentono di indicare anche il *pero* e il *susino* tra le colture cui è applicabile il sostegno relativo alla lotta confusionale e di attribuire loro un livello di aiuto pari a quello del pesco.

Demarcazione rispetto alla OCM ortofrutticola

Nel paragrafo 8.2.9.3.1.10 (Informazioni specifiche della misura) e nel documento giustificativo dei premi a superficie allegato al PSR, nelle parti riguardanti gli elementi considerati per la quantificazione dell'aiuto relativo al metodo confusionale, è indicato che il costo degli erogatori di feromoni viene stornato in caso di inserimento in progetti finanziati dalla OCM ortofrutticola.

Tale affermazione corrisponde a una ipotesi iniziale, poi abbandonata durante la stesura del PSR, secondo cui per interventi di lotta confusionale finanziati dalla OCM sarebbe stato erogato un premio ridotto, al fine di evitare il doppio finanziamento della spesa per l'acquisto degli erogatori. Un successivo approfondimento, tuttavia, ha evidenziato che il sostegno fornito dalla OCM può riguardare non soltanto il costo degli erogatori, ma anche altre voci connesse all'adozione del metodo confusionale. Nelle condizioni di ammissibilità (paragrafo 8.2.9.3.1.6) è stato quindi stabilito un criterio di demarcazione più netto, secondo il quale le imprese che attuano la confusione sessuale nell'ambito di progetti finanziati dalla OCM non sono ammissibili al sostegno del corrispondente impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1.

In coerenza con questo criterio, il PSR non ha previsto per l'adozione del metodo confusionale un premio ridotto, risultante dallo storno del costo degli erogatori, ma ha stabilito per ciascuna coltura un unico livello di sostegno (paragrafo 8.2.9.3.1.8 - Importi e aliquote di sostegno).

Si prevede pertanto di eliminare dal paragrafo 8.2.9.3.1.10 (Informazioni specifiche della misura) e dal documento giustificativo dei premi allegato al PSR i riferimenti a un aiuto di entità ridotta, conseguente allo storno della spesa per gli erogatori, per le imprese che attuano la confusione sessuale con il finanziamento dalla OCM ortofrutticola.

Viene di conseguenza adeguato il relativo criterio di selezione, con l'inclusione del susino fra le colture considerate per l'impegno facoltativo "Metodo della confusione sessuale".

Descrizione delle modifiche proposte

Colture cui l'impegno è applicabile

- > *paragrafo 8.2.9.3.1.1 – Descrizione del tipo di intervento*

(...)

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

La seconda frase del primo capoverso viene modificata come segue:

<<Questa tecnica consente di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di fitofagi quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.>>

- > *paragrafo 8.2.9.3.1.8 - Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*

(...)

Impegni facoltativi:

a) Metodo della confusione sessuale

Nel prospetto in cui sono indicati agli aiuti per coltura, la parola <<Pesce>> viene sostituita da <<Pesco, Pero e Susino>>.

- > *Allegato al PSR: "Giustificazione dei premi di cui agli artt 28, 29, 30, 31 del Reg. (UE) 1305/2013"*

3.2 Giustificazione dei premi per l'impegno aggiuntivo 10.1.1 – metodo della confusione sessuale

(...)

3.2.2 Giustificazione dei premi

Le valutazioni e le tabelle riguardanti la giustificazione degli aiuti vengono integrate considerando anche le colture del pero e del susino, come da documento ALLEGATO 1.

Demarcazione rispetto alla OCM ortofrutticola

> *paragrafo 8.2.9.3.1.10 - Informazioni specifiche della misura*

(...)

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Confusione sessuale

Viene eliminata l'ultima frase: <<~~Alle aziende OCM è stornato il costo degli erogatori, già sostenuto in programma OCM.~~>>

> *Allegato al PSR: "Giustificazione dei premi di cui agli artt 28, 29, 30, 31 del Reg. (UE) 1305/2013"*

3.2 Giustificazione dei premi per l'impegno aggiuntivo 10.1.1 – metodo della confusione sessuale

3.2.1 Descrizione degli impegni

(...)

FRUTTIFERI

Viene eliminata l'ultima frase:

<<~~Le aziende frutticole aderenti alle Organizzazioni di Produttori (OP), per le quali la confusione è obbligatoria, percepiscono all'interno del contributo il costo degli erogatori.~~>>

(...)

3.2.2 Giustificazione dei premi

Nella terza tabella viene eliminata la riga riguardante il premio giustificabile per le aziende aderenti all'OCM frutta.

Tali modifiche sono riportate nel documento ALLEGATO 1.

Effetti previsti della modifica

L'inserimento del *pero* e del *susino* fra le colture che possono beneficiare degli aiuti relativi alla confusione sessuale, richiesto dall'Autorità ambientale del PSR, intende favorire la più ampia diffusione di tale strategia di difesa delle piante, eliminando un'incongruenza del PSR vigente in merito all'applicazione dell'impegno alla coltura del *pero*.

La modifica riguardante i casi in cui la confusione sessuale è finanziata dall'OCM è volta a stabilire una netta demarcazione rispetto agli aiuti dell'operazione 10.1.1, eliminando un'incongruenza riscontrata nel PSR vigente.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

21: Modifiche all'Operazione 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Gli interventi a favore della biodiversità previsti dall'operazione 10.1.2 sono applicabili esclusivamente alla coltura del riso.

In Piemonte le risaie sono coltivate per lo più in monosuccessione, trattandosi di una coltura che può succedere a se stessa senza riduzioni di resa e che necessita di un'apposita sistemazione del terreno per la coltivazione sommersa. Nei casi di monosuccessione il vincolo ad attuare per cinque anni gli impegni sulla medesime particelle catastali non comporta difficoltà applicative.

Tuttavia, in alcune situazioni il riso viene coltivato in alternanza con altre colture. Nelle aziende biologiche, in particolare, l'avvicendamento si rende necessario per contenere lo sviluppo delle infestanti tipiche della risaia, non essendo consentito l'impiego di diserbanti chimici. Nelle cosiddette zone di "valba" l'acqua per la coltivazione sommersa è resa disponibile dai consorzi irrigui su appezzamenti che possono variare da un anno all'altro. In altri casi, durante il periodo di impegno può essere necessario introdurre una coltura alternativa al riso per contrastare infestazioni di riso crodo di particolare gravità.

Pertanto, al fine di non escludere dall'operazione le aziende risicole che attuano il metodo biologico o che comunque praticano l'avvicendamento, si ritiene necessario consentire di variare le particelle oggetto di impegno nel corso del quinquennio, in conseguenza della rotazione del riso. La sostituzione delle particelle comporta necessariamente una variazione della corrispondente superficie espressa in ettari.

Affinché il numero di ettari cui si applicano gli impegni possa variare da un anno all'altro, devono essere rispettate le tre condizioni previste dall'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) questa possibilità è prevista dal PSR;
- b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi;
- c) la finalità dell'impegno non è compromessa.

La presente modifica rispetta tali condizioni e, in particolare, non compromette le finalità ambientali dell'intervento, poiché eventuali riduzioni di superficie sono in media compensate da variazioni in aumento e, in ogni caso, non possono superare il limite del 20% stabilito dal PSR (par. 8.2.9.2 – Descrizione generale della misura, sottopar. "Possibilità di variare le superfici impegnate").

Si ritiene che un'assenza di flessibilità risulterebbe controproducente, poiché tenderebbe a scoraggiare l'assunzione dell'impegno da parte degli agricoltori, per il rischio di dover restituire i premi corrispondenti alla superficie ridotta pur avendo sostenuto i relativi costi.

Descrizione delle modifiche proposte

a) *paragrafo 8.2.9.3.2.1- Descrizione del tipo di intervento*

(...)

Al termine del sottoparagrafo “*Impegni di base*”, dopo la descrizione degli impegni 1 e 2, viene inserita la frase:

<<Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell’impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all’art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all’altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.>>

Effetti previsti della modifica

Attraverso la variazione delle particelle e la flessibilità prevista dal PSR nell’estensione della superficie interessata, la modifica si propone di rendere accessibile l’operazione 10.1.2 alle imprese risicole che praticano l’avvicendamento e, in particolare, di rendere effettiva la possibilità di abbinare l’operazione 10.1.2 con la misura 11 (agricoltura biologica), in coerenza con quanto previsto nella tabella sulle cumulabilità allegata al PSR.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l’AdP.

22: Modifiche all'Operazione 10.1.3 (tecniche di agricoltura conservativa) -

azione 3

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'azione 3 (Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale) è ricompresa tra le tecniche di agricoltura conservativa per i suoi effetti agro-ambientali, i quali si esplicano in particolare sulla conservazione della sostanza organica del suolo agrario; tecnicamente, però, solo la Minima lavorazione e la Semina su sodo, previsti rispettivamente nelle Azioni 1 e 2 dell'Operazione 10.1.3, sono interventi di Agricoltura Conservativa come definita dalla letteratura scientifica internazionale.

La Minima lavorazione e la Semina su sodo esplicano il proprio effetto tramite una gestione a basso input delle lavorazioni del terreno, e prevedono tra gli altri anche un impegno di base relativo al mantenimento della copertura del suolo durante tutto l'anno con l'adozione di colture intercalari, da seminare entro i 40 gg dalla raccolta della coltura principale. L'azione 3 esplica invece il proprio effetto non nella gestione delle lavorazioni, bensì tramite l'apporto di matrici organiche, in sostituzione della concimazione minerale.

Le due strategie agronomiche erano state pianificate in modo da essere tra loro complementari e rivolte a tipologie di aziende agricole diverse, in modo da permettere la maggiore diffusione possibile delle pratiche per la tutela della sostanza organica del terreno. L'impegno 5 relativo all'obbligo di coltura intercalare, previsto anche per l'Azione 3, esclude dall'adesione alcune tipologie di aziende collinari non irrigue che coltivano principalmente cereali autunno-vernini e hanno difficoltà a gestire intercalari estive in assenza di irrigazione. In queste realtà, spesso di piccole e medie dimensioni, il ricorso alle tecniche di minima lavorazione e di semina su sodo è difficoltoso a causa di un livello tecnico modesto e di una scarsa disponibilità economica all'investimento in macchine ed attrezzature; la preclusione all'adesione anche all'Azione 3 esclude la possibilità di intervenire proprio nei contesti dove il tenore di sostanza organica dei terreni è basso e il rischio di erosione è più alto.

Descrizione della modifica proposta

Nel testo dell'operazione 10.1.3, azione 3 (Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale), al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" viene modificato nella maniera seguente l'impegno 5:

<< 5. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. **L'impegno non si applica dopo la raccolta di una coltura autunno-vernina.>>**

La medesima modifica viene apportata nella "Tabella di sintesi impegni Misura 10" acclusa al PSR, come da ALLEGATO 5.

Non è necessario modificare la giustificazione degli aiuti allegata al PSR, poiché l'impegno in questione non è considerato nella stima dei costi addizionali e/o dei minori ricavi compensati dall'azione.

Effetti previsti della modifica

L'eliminazione dell'obbligo di coltura intercalare per l'Azione 3 faciliterà l'adesione all'Operazione 10.1.3 per alcune tipologie di aziende collinari non irrigue che coltivano principalmente cereali autunno-vernini e hanno difficoltà a gestire intercalari estive in assenza di irrigazione. In queste realtà, il sostegno fornito dall'Operazione 10.1.3 ad un maggior ricorso alla fertilizzazione organica concorre a mantenere attivo il presidio del territorio collinare negli areali non vocati alla viticoltura, e crea un virtuoso legame con le aziende zootecniche, perlopiù allevamenti di bovini Piemontesi a ciclo chiuso, tassello importante nella manutenzione del paesaggio e la valorizzazione dei prodotti tipici.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori erano stati quantificati senza evidenziare difficoltà di attuazione dell'Azione 3 in contesto collinare, pertanto sono da ritenersi ancora corretti.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

23: Modifiche alle Operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) - impegno facoltativo “Erbai autunno-vernini da sovescio”

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le operazioni 10.1.1 (Produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) prevedono, tra gli impegni accessori ad adesione facoltativa, la coltivazione di *erbai autunno-vernini da sovescio*.

Al fine di favorire un’ampia applicazione di tale impegno facoltativo, che riguarda molteplici *focus area* dello sviluppo rurale (biodiversità, tutela delle acque, conservazione della sostanza organica, contrasto all’erosione, sequestro del carbonio), si propone di introdurre una maggiore flessibilità nella composizione degli erbai, in modo che la scelta delle essenze possa essere adeguata alle condizioni specifiche in cui l’intervento viene realizzato. Si ritiene anche necessario precisare che la superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all’altro in conseguenza della variazione delle particelle oggetto di impegno.

A) COMPOSIZIONE DEGLI ERBAI

Il PSR vigente prevede la semina di erbai da sovescio autunno-vernini con prevalenza di graminacee; in risaia sono ammessi erbai di leguminose, anche consociate.

Il criterio relativo alla prevalenza di graminacee, previsto per la capacità di tali piante di assorbire elevate quantità di azoto, se riferito alla situazione di campo richiederebbe di misurare l’incidenza delle componenti dell’erbaio su campioni casuali di vegetazione. Oltre a risultare complessi e laboriosi, tali rilievi fornirebbero risultati aleatori e in parte soggettivi. Inoltre, gli equilibri floristici degli erbai sono condizionati dall’andamento stagionale e dalla natura del terreno, mentre l’agricoltore (in assenza di fertilizzazioni) non può influenzarli in alcun modo durante il ciclo colturale. Si ritiene pertanto opportuno specificare nel PSR che la prevalenza va intesa in termini di quantità di seme utilizzate.

La prevalenza in termini di quantità di seme, tuttavia, se riferita esclusivamente alle graminacee escluderebbe valide consociazioni che, per conseguire un equilibrio floristico ottimale, richiedono la semina di miscugli in cui la graminacea non risulta preponderante, come ad esempio l’erbaio di loiessa e vecchia vellutata (per il quale di norma si utilizzano, rispettivamente, 20 kg/ha e 40 kg/ha).

Oltre alle graminacee, del resto, anche crucifere e leguminose sono ampiamente riconosciute quali colture autunno-invernali da sovescio, sia in consociazioni ove siano prevalenti che in caso di coltivazione in purezza, essendo in grado di assicurare un’adeguata copertura del terreno (*cover crops*), di incrementare la sostanza organica e la biodiversità del suolo e, nel caso delle crucifere, anche di assorbire con efficacia l’azoto residuo presente nel terreno (*catch crops*). Le leguminose inoltre, come è noto, svolgono un’azione preziosa a favore

degli impollinatori e consentono di ridurre a seguito del sovescio le concimazioni chimiche alla coltura successiva, riducendo i rischi di dilavamento.

Si prevede quindi di modificare la descrizione dell'impegno in modo da chiarire che il criterio di prevalenza sopra richiamato riguarda la quantità di seme utilizzata (non la percentuale di copertura del terreno) ed è riferito, sia in risaia che per le altre colture, non soltanto alle graminacee ma anche a leguminose e crucifere, in purezza o in consociazione.

B) VARIAZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Per le operazioni 10.1.1 e 10.1.3 il PSR prevede che le particelle interessate dall'impegno aggiuntivo "erbai autunno-vernini da sovescio" possano variare da un anno all'altro, in conseguenza dell'avvicendamento colturale. Durante il quinquennio, infatti, i terreni già oggetto di impegno possono essere destinati a colture autunno-invernali che occupano il terreno nel periodo in cui dovrebbero essere coltivati gli erbai oggetto dell'intervento.

Per l'operazione 10.1.2 la variazione delle particelle oggetto dell'impegno facoltativo risulta necessaria anche in conseguenza della rotazione della superficie oggetto dell'impegno di base, prevista da una proposta di modifica presentata insieme alla presente.

La variazione da un anno all'altro delle particelle oggetto di impegno comporta necessariamente una variazione nell'estensione (espressa in ettari) della superficie interessata.

Ai sensi dell'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, il numero di ettari cui si applicano gli impegni agro-climatico-ambientali può variare da un anno all'altro, a condizione che:

- a) questa possibilità sia prevista dal PSR;
- b) l'impegno in questione non si applichi ad appezzamenti fissi;
- c) la finalità dell'impegno non sia compromessa.

Si valuta che nel caso in oggetto tali tre condizioni siano rispettate e, in particolare, che la variazione del numero di ettari non comprometta le finalità dell'intervento, poiché eventuali riduzioni di superficie sono in media compensate da variazioni in aumento e, in ogni caso, non possono superare il limite del 20% stabilito dal PSR (par. 8.2.9.2 – Descrizione generale della misura, sottopar. "Possibilità di variare le superfici impegnate").

Si considera che un'assenza di flessibilità risulterebbe controproducente, poiché tenderebbe a scoraggiare l'assunzione dell'impegno da parte degli agricoltori, per il rischio di dover restituire i premi corrispondenti alla superficie ridotta pur avendo sostenuto i relativi costi.

Pertanto, in conformità al citato art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, si ritiene necessario prevedere che l'estensione della superficie di applicazione dell'impegno facoltativo in oggetto possa variare da un anno all'altro, entro il limite del 20% stabilito nella parte generale della misura.

Descrizione delle modifiche proposte

A) COMPOSIZIONE DEGLI ERBAI

Operazione 10.1.1 (Produzione integrata)

> paragrafo 8.2.9.3.1.1 – Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegno 11. Erbai autunno-vernini da sovescio

Nel secondo capoverso, il primo punto è modificato nel modo seguente:

<<seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, e curarne ~~curandone~~ la buona riuscita. ~~In risaia è ammesso l'erbaio di leguminose, anche consociate.~~>>

> Allegato “Tabella di sintesi degli impegni”

Operazione 10.1.1 - Impegno 11 (facoltativo): Erbai autunno-vernini da sovescio

Nella descrizione dell'impegno, nel secondo capoverso, il primo punto viene modificato nel modo seguente, come da ALLEGATO 5:

<<seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio. ~~In risaia è ammesso l'erbaio di leguminose, anche consociate.~~>>;

Operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie)

> paragrafo 8.2.9.3.2.1 – Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegni aggiuntivi

(...)

3) Erbaio da sovescio autunno-vernino

Il secondo capoverso è modificato come segue:

<<L'impegno richiede di coltivare durante tale periodo un erbaio intercalare ~~di leguminose~~ da sovescio, al fine di favorire la diversità biologica e la varietà del paesaggio (*focus area* 4A), la dotazione di sostanza organica del suolo (*focus area* 4C) e il sequestro del carbonio (*focus area* 5E).>>

Nel terzo capoverso, il primo punto è modificato nel modo seguente:

<<coltivare un erbaio da sovescio autunno-vernino ~~di leguminose, anche consociate~~ utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate;>>

> Allegato “Tabella di sintesi degli impegni”

Operazione 10.1.2 - Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino. La descrizione dell’impegno viene modificata come segue (vedere ALLEGATO 5):

<<In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, coltivare un erbaio da sovescio autunno-vernino ~~di leguminose~~ utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, ~~anche consociate~~, non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari, mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo.

Operazione 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa)

> paragrafo 8.2.9.3.3.1 – Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegno aggiuntivo: Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio

Nel secondo capoverso, il primo punto è modificato nel modo seguente:

<<seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, e curarne ~~curandone~~ la buona riuscita. ~~In risaia è ammesso l’erbaio di leguminose, anche consociate.~~>>

> Allegato “Tabella di sintesi degli impegni”

Impegno aggiuntivo: Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio

Nella descrizione degli impegni, il testo è modificato come segue (vedere ALLEGATO 5):

<<In almeno due anni del periodo di attuazione dell’impegno di base, coltivare un erbaio da sovescio autunno-vernino con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate.. ~~In risaia è ammesso l’erbaio di leguminose, anche consociate.~~>>

Allegato al PSR: “Giustificazione dei premi di cui agli artt 28, 29, 30, 31 del Reg. (UE) 1305/2013”

3.5 Giustificazione dei premi per l’impegno aggiuntivo 10.1.1, 10.1.2, **10.1.3** – erbaio da sovescio autunno-vernino

La giustificazione dell’aiuto viene integrata con i calcoli relativi alle crucifere, coltivate sia in purezza che in consociazione con graminacee o leguminose, come da documento ALLEGATO 2.

Nel caso delle leguminose, la giustificazione dell’aiuto tiene conto del fatto che l’azoto apportato con il sovescio consente di ridurre le spese per la concimazione della coltura successiva.

B) VARIAZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Operazione 10.1.1 (Produzione integrata)

> paragrafo 8.2.9.3.1.1 – Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegno 11. Erbai autunno-vernini da sovescio

L'ultima frase: <<Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, anche in conseguenza dell'avvicendamento colturale.>> viene così modificata:

<< Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, **anche** in conseguenza dell'avvicendamento colturale. **In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.>>**

Operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie)

> paragrafo 8.2.9.3.2.1 – Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegni aggiuntivi

(...)

3) Erbaio da sovescio autunno-vernino

Al termine del punto 3) viene inserita la frase:

<<Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.>>

Operazione 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa)

> paragrafo 8.2.9.3.3.1 – Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegno aggiuntivo: Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio

La frase: << Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, anche in conseguenza dell'avvicendamento colturale. >> viene così modificata:

<< Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, **anche** in conseguenza dell'avvicendamento colturale. **In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.>>**

Effetti previsti della modifica

La modifica si propone di favorire l'applicazione dell'intervento facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", che sarebbe ostacolata dall'attuale definizione dell'impegno e dal vincolo di mantenere invariati gli ettari oggetto di tale impegno durante il suo periodo di attuazione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

24: Modifica all' Operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), Azione 1 (gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'azione 10.1.7/1 sostiene la gestione favorevole all'ambiente di formazioni vegetali e aree umide realizzati quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013.

Oltre alla gestione tali elementi naturaliformi, si ritengono meritevoli di sostegno anche le attività necessarie per la gestione favorevole all'ambiente delle aree umide finanziate, quali nuove realizzazioni, nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano già scaduti.

Descrizione delle modifiche proposte

a) *paragrafo 8.2.9.3.7.1- Descrizione del tipo di intervento*

(...)

Azione 1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide

La prima frase viene così modificata:

<< L'azione sostiene la ~~manutenzione~~ **gestione favorevole all'ambiente, dettagliata nella descrizione degli impegni**, di formazioni vegetali e aree umide realizzati quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, **per superfici che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno anche la gestione favorevole all'ambiente delle aree umide finanziate, quali nuove realizzazioni, nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano già scaduti.**>>

Effetti previsti della modifica

La modifica tende a far sì che le aree umide realizzate con il finanziamento del PSR 2000-2006 non siano abbandonate o riconvertite a coltivazioni, ma ricevano le cure tuttora necessarie per favorire la ricchezza dei loro ecosistemi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

25: Modifica all' Operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi

dell'agroecosistema), Azione 3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

D'intesa con l'Autorità Ambientale del PSR e con la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Torino, si propongono alcune modifiche volte ad accrescere i benefici ambientali e la portata dell'azione 10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi), per la quale in occasione del bando 2016 è stato registrato un numero modesto di adesioni.

Le modifiche riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- 1) prevedere che le superfici per la conservazione della biodiversità non debbano essere necessariamente di forma lineare;
- 2) prevedere che le superfici oggetto di impegno non debbano essere riseminate ogni anno.

1) Si ritiene che, al pari delle fasce lineari inerbite, anche piccoli appezzamenti non lineari ai margini delle coltivazioni, realizzati e gestiti secondo i medesimi criteri, siano meritevoli di sostegno per il loro apporto alla diversità biologica degli agroecosistemi. Per le superfici erbacee non lineari i costi aggiuntivi (semina iniziale, sfalci) e le perdite di PLV dovute al mancato raccolto, rapportati all'unità di superficie, coincidono con quelli considerati nella giustificazione dell'aiuto per le fasce inerbite lineari, dal momento che le modalità di costituzione e gestione dell'inerbimento sono le stesse.

2) La Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Torino ha evidenziato che la risemina annuale delle specie prative utilizzate per l'inerbimento, peraltro non considerata nella giustificazione dell'aiuto, risulta non necessaria per il mantenimento di una valida composizione floristica e controproducente ai fini della biodiversità, per le ripetute lavorazioni che essa comporta e i conseguenti periodi di assenza di un'adeguata copertura del terreno.

Descrizione delle modifiche proposte

> *paragrafo 8.2.9.3.7.1- Descrizione del tipo di intervento*

(...)

Il testo del sottoparagrafo "Azione 3. Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi" viene sostituito dal seguente:

<< L'azione richiede di realizzare fasce inerbite ai margini delle coltivazioni. Essa comporta il rispetto dei seguenti impegni:

* ai margini di appezzamenti coltivati, realizzare **superfici fasce** permanentemente inerbite **sotto forma di fasce** di 5-10 metri di larghezza **e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la** ~~con~~ semina **annuale** di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla;

* gestire le ~~fasce inerbite~~ superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree “Natura 2000”;

* non sottoporre le ~~fasce inerbite~~ superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato).

Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga.>>

> paragrafo 8.2.9.3.7.8 – Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

Nell'ambito della revisione del documento giustificativo, viene considerato il caso in cui le superfici oggetto di impegno siano utilizzate ai fini EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1.

I capoversi relativi alle azioni 1 e 3 sono sostituiti dai seguente:

<<Azione 1. gestione di formazioni vegetali e aree umide : 1.000 euro/ha (150 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

(...)

Azione 3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi:1.000 euro/ha (~~250 euro/ha per le fasce tampone e 150 euro/ha per le fasce inerbite finalizzate alla biodiversità~~, se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).>>

Nel successivo capoverso, l'ultima frase viene sostituita dalla seguente:

<<Risulta invece necessaria una riduzione di premio da 1.000 a 150 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1) e di fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), da 1.000 a 250 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica (azione 2) ~~e di strisce inerbite ai margini dei campi (azione 3)~~.

Il successivo capoverso viene sostituito dal seguente:

<< Le fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1) e le fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), inoltre, possono essere soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (introduzione di fasce tampone) se situate entro 5 m da corsi d'acqua. Anche in questo caso è necessaria una riduzione di premio, da 1.000 a 150 euro/ha.

> Allegato: Tabella di sintesi degli impegni della misura 10

Operazione 10.1.7- Azione 3

Viene modificata nel modo di seguito indicato la descrizione sintetica degli impegni (vedere ALLEGATO 5):

- Descrizione degli impegni.

<< Impegno: gestione di fasce inerbite ai margini dei campi. Ai margini di appezzamenti coltivati, destinare strisce di 5-10 metri di larghezza e/o appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione a fasce superfici inerbite, ottenute mediante semina annuale di un miscuglio comprendente graminacee e/o leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla; non sottoporre le fasce inerbite a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere (impegno non compensato).>>

> Allegato: Giustificazione dei premi per le misure a superficie

3.19 Giustificazione dei premi per l'operazione 10.1.7 – gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.
Intervento 3 – gestione ecologica di fasce inerbite ai margini dei campi

La giustificazione degli aiuti per l'azione 3 viene sostituita dal testo ALLEGATO 3 alla presente scheda di modifica.

Effetti previsti della modifica

La modifica è finalizzata ad accrescere i benefici ambientali e la portata dell'azione 10.1.7/3

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

26: Modifiche alla Misura 10.1.6 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La gestione di un numero elevato di cani da guardiania da parte del conduttore potrebbe risultare difficoltosa. A questo riguardo sono giunte diverse segnalazioni circa le maggiori difficoltà di gestione di un numero elevato di cani. Inoltre, come richiesto nella seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza del 28 ottobre 2016, ai fini di una maggiore trasparenza si ritiene di indicare nel testo della misura le razze canine ammissibili.

Descrizione delle modifiche proposte

Le integrazioni al testo sono le seguenti:

Paragrafo 8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento, impegno 3:

“Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per mandria o gregge;” **qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di almeno 8 cani.**

Paragrafo 8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

[...]

La condizione di ammissibilità è la seguente:

- aderire all'operazione 10.1.9a. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”, al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse.

- **i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed appartenere alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.**

[...]

Effetti previsti della modifica

Si ritiene che 8 cani siano sufficienti per la difesa di un numero di capi maggiore di 800, purché gestito in un unico gruppo. D'altra parte il costo del mantenimento dei cani non è compensato, dunque non ha effetti sul premio unitario/ha.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

27: Modifiche alla Misura 11.1.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013 "Agricoltura biologica" stabilisce al paragrafo 3 che tali impegni abbiano una durata tra 5 e 7 anni, concedendo altresì la possibilità di fissare un periodo più breve:

- per la Conversione all'agricoltura biologica (primo periodo di attuazione)
- per nuovi impegni del Mantenimento dell'agricoltura biologica (secondo periodo di attuazione) che siano direttamente successivi al primo.

Il PSR del Piemonte prevede un periodo di 3 anni per la Conversione (11.1.1) con la possibilità di proroga e 5 anni per il Mantenimento (11.2.1), con un totale, se compiuto in successione, di 8 anni.

Si propone di modificare la durata dell'operazione 11.1.1 (da 3 a 5 anni) per consentire l'esecuzione degli impegni di conversione al biologico per 5 anni senza il ricorso obbligato ad un secondo periodo di attuazione ai sensi della sottomisura 11.2.1 Mantenimento dell'agricoltura biologica per raggiungere complessivamente 5 anni di impegno. La modifica proposta trova piena conformità con la durata degli impegni di cui al citato articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013.

Descrizione delle modifiche proposte

Paragrafo 8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento

Il primo capoverso viene così modificato:

"La sottomisura prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi ~~3 anni~~ **5 anni** di adesione al citato regime di produzione".
(...)

Il 5° ed ultimo capoverso viene così modificato:

~~"Il premio alla conversione all'agricoltura biologica può essere concesso per 3 anni con possibilità di proroghe annuali".~~

"Il premio alla conversione all'agricoltura biologica può essere concesso per 5 anni secondo gli importi previsti al paragrafo 8.2.10.3.1.8. Successivamente al 5° anno di impegno potranno essere previste proroghe annuali".

Paragrafo 8.2.10.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il primo capoverso viene così modificato:

"Impegni agricoltura biologica sottomisura "conversione" **dal 1° al 3° anno di impegno**":

Gruppi di colture/coltura e Importi in € per ettaro

(...)

Dopo l'elencazione degli importi in € per ettaro viene inserito un secondo paragrafo avente il testo seguente:

"Impegni agricoltura biologica sottomisura "conversione" dal 4° al 5° anno di impegno:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno ¹	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento ove richiesto)"	350

Effetti previsti della modifica

In considerazione della presentazione delle domande di sostegno per la 11.1.1 avvenuta con il bando 2016, la modifica potrà essere messa in applicazione non prima del 2019. Il sostegno da concedere nel 4° e 5° anno assumerà il livello dei premi della misura 11.2.1 Mantenimento dell'agricoltura biologica, con la medesima giustificazione economica.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

¹ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

28: Modifiche alla Misura 13 (indennità compensativa)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In conseguenza dell'applicazione delle nuove regole introdotte dal PSR 2014-2020, con la prima campagna di presentazione delle domande (Campagna 2016) sulla Misura 13 vi è stata una richiesta di circa 16.000.000 €, a fronte di un budget complessivo per il periodo 2014-2020 di 60.000.000 €.

Vi è pertanto la necessità di contenere l'impegno finanziario annuo, per far sì che le risorse stanziare siano sufficienti a coprire l'intero periodo di programmazione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della Misura 13 viene così modificato:

Paragrafo 8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

~~Per la misura non sono previsti criteri di selezione in virtù dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Trattandosi di un'indennità finalizzata a contrastare l'abbandono dell'attività agricola nelle zone di montagna e mantenere il presidio del territorio, l'accesso al sostegno deve essere garantito a tutti gli aventi titolo.~~

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti sia superiore alle risorse finanziarie annualmente stanziare, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

Effetti previsti della modifica

Si ritiene che la modifica proposta non abbia significativi effetti sui beneficiari e sull'operazione nel suo complesso.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

29: Modifiche alla Misura 16.2 (progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In coerenza con il carattere di innovazione della sottomisura 16.2, al fine di consentire una migliore aggregazione dei gruppi di cooperazione, si è ritenuto di inserire fra i beneficiari gli organismi di ricerca.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo “8.2.14.3.2.4. Beneficiari” viene così modificato:

“Gruppi di cooperazione tra proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del comparto agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, **organismi di ricerca**, Regione Piemonte, poli e reti di imprese.
Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità”.”

Effetti previsti della modifica

Si prevede un miglioramento nelle possibilità di costituzione dei gruppi di cooperazione, con una maggiore congruità rispetto all'obiettivo trasversale di innovazione, sia nel metodo (finanziamento dei progetti pilota) che nel merito relativamente all'adozione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo e organizzative).

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

30: Modifiche alla Misura 16.4 (creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In coerenza alla misura 16, al fine di meglio raggiungere gli obiettivi della sottomisura legati al soddisfacimento dei fabbisogni, si è ritenuto di inserire principi concernenti la fissazione di criteri di selezione che favoriscano una migliore analisi della contribuzione dell'operazione ai principi trasversali innovazione e ambiente. Vengono di conseguenza adeguati i rispettivi criteri di selezione.

Descrizione delle modifiche proposte

Nel paragrafo "8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" viene aggiunta nel testo la parte scritta in blu:

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità nel quadro di una strategia di sviluppo individuando i settori maggiormente in sofferenza o strategici;
- individuazione di priorità tra regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;
- numero di aziende aderenti;
- adesione ad altri tipi di operazioni;
- approcci collettivi;
- **potenzialità dell'idea progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate;**
- **qualità dell'idea proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, etc.);**
- **potenzialità del progetto in termini di ricadute sull'adozione delle pratiche innovative da parte del settore;**
- **congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto;**
- **innovazione a livello distributivo, di processo, organizzativa e sociale;**
- **la sostenibilità ambientale.**

I criteri qualitativi di difficile misurazione saranno valutati da una Commissione costituita dall'Autorità di gestione composta da un gruppo di persone qualificate ed esenti da conflitto di interessi.

Effetti previsti della modifica

Non sono previsti effetti per tale modifica in quanto trattasi di principi che favoriranno una migliore analisi della contribuzione dell'operazione ai principi trasversali innovazione e ambiente.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

31: Modifiche alla misura 16.7 (attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader) - inserimento nuova azione 1 (aree interne)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne (cfr. sezione 8.1 del PSR), durante l'elaborazione delle strategie d'area e delle relative istruttorie condotte in relazione alle prime due aree candidate (Valli Maira e Grana e Valle Ossola) e sulla base dei confronti con il Comitato nazionale per le aree interne, è emersa la necessità di attuare la strategia anche attraverso il ricorso alla sottomisura 16.7 dello sviluppo rurale. A tal fine è necessario introdurre un'azione specifica all'interno dell'operazione 16.7.1, con i relativi criteri di selezione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della misura 16.7 viene modificato nel seguente modo.

1. Nella sezione 8.2.14.3.7.1 (Descrizione del tipo di intervento):

1.1. Il secondo capoverso viene modificato come segue:

L'operazione è articolata in 2 azioni:

- **azione 1) attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne;**
- **azione 2) attuazione di strategie locali in ambito forestale.**

Nel caso dell'azione 1 le iniziative sono circoscritte alle aree interne candidabili alla strategia (cfr. sezione 8.1 – Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne). Nel caso dell'azione 2, a ▲ differenza delle iniziative LEADER, le strategie di sviluppo locale sostenute dalla presente operazione non sono vincolate a territori specifici. Per entrambe le azioni e il partenariato non ha vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

1.2. In testa all'elenco riportato nel terzo capoverso della sezione 8.2.14.3.7.1 (Descrizione del tipo di intervento) è inserito il testo seguente:

Azione 1:

- **l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne;**

Azione 2:

segue l'elenco riportato nel testo vigente.

2. L'elenco riportato nella sezione 8.2.14.3.7.4 (Beneficiari) è modificato come segue:

2.1. Il primo trattino è così integrato:

- **enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE;**

2.2 Dopo l'ultimo trattino viene inserito il trattino seguente:

- **operatori delle filiere agricole e forestali, compresi i loro consorzi e le loro associazioni.**

3. Prima del testo della sezione 8.2.14.3.7.7 (Principi concernente la fissazione dei criteri di selezione) è inserito il testo seguente:

Azione 1:

- numerosità e varietà di soggetti aderenti al progetto.

Azione 2:

segue l'elenco riportato nel testo vigente.

Effetti previsti della modifica

La modifica fornisce un importante strumento per l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

32: Modifiche alla Misura 16.9 (agricoltura sociale)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Occorre aggiornare la scheda della misura 16.9 rispetto alle novità introdotte dalla L. 141/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. In particolare, nella descrizione dell’intervento, è stata introdotta la definizione di agricoltura sociale e la suddivisione in azioni prevista dalla nuova legge italiana. Le sezioni seguenti sono state modificate di conseguenza, laddove necessario; inoltre, nelle sezioni “tipo di sostegno” e “costi ammissibili” sono state aggiunte alcune precisazioni, analogamente a quanto già contenuto nelle schede di altre operazioni della misura 16. Vengono di conseguenza adeguati i criteri di selezione dell’operazione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della Misura 16.9 viene così modificato:

Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene progetti di cooperazione ~~finalizzati ad attivare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale fra imprese agricole, altre imprese, soggetti pubblici e associazioni finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura sociale, intesa come insieme di attività che utilizzano risorse agricole per promuovere co-terapia, riabilitazione, inclusione sociale, educazione e servizi sociali~~ **tra almeno due soggetti per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale, intesa quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Lo sviluppo di attività educative e di integrazione sociale rivolte alle fasce deboli della popolazione può arricchire la rete dei servizi alla persona e le opportunità di sviluppo di un nuovo tipo di welfare.**

L’operazione è articolata in quattro azioni:

Azione 1) progetti di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale (ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale);

Azione 2) progetti relativi a prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

Azione 3) progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

Azione 4) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (micro-nidi, centri di custodia orari e nidi in famiglia), presidi a rilievo sociale, fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L’operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali) e F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali). Oltre che alla focus area 1B, essa è collegata principalmente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la

quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alle focus area 1A e 6B.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, principalmente attraverso il finanziamento di progetti innovativi dal punto di vista del campo di applicazione (l'agricoltura sociale è un ambito di intervento di recente formulazione) e degli aspetti organizzativi;
- ambiente e cambiamento climatico, grazie ad approcci di tipo "soft" che perseguono la sostenibilità dal punto di vista ambientale.

Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale destinati a compensare parte dei costi sostenuti per il progetto di cooperazione.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali.

Collegamenti con altre normative

Cap. 3 Sez. 3.10 degli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020).

Art. 2135 del cc (definizione di imprenditore agricolo)

Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)

Art. 2, nn. 3) e 4), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione (definizione di lavoratore con disabilità e lavoratore svantaggiato)

Legge 18 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 18 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') e successive modificazioni e integrazioni

D. Lgs. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale)

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni e integrazioni

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e successive modificazioni e integrazioni

Beneficiari

~~Gruppi di cooperazione costituiti da enti e organismi pubblici, agricoltori singoli e associati, soggetti del terzo settore, piccole e micro-imprese, organismi di formazione.~~

~~La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013), di cui almeno uno deve essere un agricoltore.~~

Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno un' impresa agricola, in forma singola o associata.

Inoltre, limitatamente ai progetti presentati sull'azione 2 e sull'azione 3, il gruppo deve comprendere obbligatoriamente tra i partner i servizi socio-sanitari o gli enti pubblici competenti per territorio.

Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere una tra le seguenti tipologie di soggetti (soggetti che, ai sensi della L. 141/2015 possono svolgere, in associazione o in collaborazione con gli operatori di cui sopra, attività di agricoltura sociale):

- cooperative sociali di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) e b) della L. 381/1991 e iscritte all'albo regionale di cui alla l.r. 18/1994 e s.m.i.;
- imprese sociali;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale o al registro regionale di cui alla l.r. 7/2006;
- soggetti pubblici, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), Aziende pubbliche di servizi alle persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere;
- organismi non lucrativi di utilità sociale attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 38/1994 e s.m.i.;
- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali.

Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio della cooperazione: **personale, funzionalità ambientale, funzionalità operativa;**
- costi diretti di specifici progetti: **personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali.**

Non sono ammissibili costi legati al funzionamento o alla gestione ordinaria dei singoli partecipanti.

Condizioni di ammissibilità

~~Il gruppo di cooperazione deve dotarsi di un regolamento interno evidenziante ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.~~

Predisposizione di un progetto specifico elaborato con un piano dettagliato delle attività da condurre che riporti le seguenti informazioni: a) descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto; b) obiettivi del progetto; c) i soggetti partecipanti e la loro eventuale competenza nell'ambito dell'iniziativa; d) gli apporti dei componenti del raggruppamento per la realizzazione del progetto e la complementarietà in relazione alle attività previste; e) la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, f) descrizione dettagliata delle attività secondo un'articolazione in sottoprogetti e attività; g) cronoprogramma delle attività; h) individuazione di milestones e deliverables; i) quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto in funzione di quanto specificato al punto f); j) la localizzazione, a livello comunale, delle aree interessate dalle attività progettuali.

Inoltre, con riferimento alle singole azioni, il progetto, oltre alle informazioni contenute nelle lettere di cui sopra, deve riportare anche le seguenti informazioni:

- **Azione 1): k) numero di lavoratori disabili, svantaggiati, di persone svantaggiate, di minori in età lavorativa interessati;**
- **Azione 2): k) popolazione potenzialmente coinvolta/coinvolgibile;**
- **Azione 3): k) numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;**
- **Azione 4): k) numero di utenti coinvolti all'interno dei progetti educativi.**

Con riferimento alle lettere j) e k), modifiche in senso riduttivo, in corso d'opera o a consuntivo, superiori al 30% rispetto a quanto inizialmente ammesso a finanziamento, determineranno la revoca dell'ammissione a finanziamento.

Il sostegno è limitato a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti. La composizione del gruppo di cooperazione è quella specificata nel quadro "Beneficiari".

L'iscrizione a eventuali albi regionali o nazionali di cui alla sezione "Beneficiari", non costituisce requisito di ammissibilità ma di esecuzione e pertanto dovrà essere dimostrata prima dell'avvio delle attività.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- ~~–Numero di soggetti che partecipano al gruppo di cooperazione;~~
- ~~–numero di giovani o imprenditrici donne all'interno del gruppo di cooperazione;~~
- ~~–localizzazione nelle tipologie areali D e C2;~~
- ~~–inclusione del progetto in approcci collettivi.~~

~~I temi prioritari dei progetti sono i seguenti:~~

- ~~–innovazione organizzativa e sociale;~~
- ~~–sostenibilità ambientale.~~

~~I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.~~

Valutazione del concorso al raggiungimento dei principi trasversali sulla base dei seguenti criteri generali:

- eccellenza (valutata sulla base del potenziale di innovazione del progetto);**
- qualità del partenariato (valutata sulla base delle competenze presenti all'interno della forma organizzata di cooperazione);**
- qualità della proposta (valutata sulla base del protocollo tecnico-operativo e della congruità dei costi);**
- efficienza dell'attuazione (valutata sulla base delle modalità di attuazione del protocollo tecnico-operativo e del rapporto costi/benefici).**

Localizzazione preferenziale in zone C2 e D.

Contributo allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, con particolare riferimento a:

- Azione 1: numero di lavoratori disabili, lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate, minori in età lavorativa inseriti lavorativamente;**
- Azione 2: coinvolgimento di un'ampia parte della popolazione;**
- Azione 3: numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;**
- Azione 4: numero di utenti coinvolti all'interno dei progetti educativi.**

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza

Effetti previsti della modifica

Rendere la scheda dell'operazione pienamente coerente con quanto disposto dalla nuova normativa italiana in materia di agricoltura sociale.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato; non modifica alcuno degli elementi contenuti nell'Accordo.

33: Modifiche al Capitolo 8.1 (inserimento aree interne) - *STRALCIATA*

34: Modifiche al Capitolo 14 (demarcazione OCM vino)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) introduce nel settore viticolo il sistema delle autorizzazioni in sostituzione di quello dei diritti di impianto. Esso prevede che vengano assegnate autorizzazioni per nuovi impianti viticoli (non reimpianti da estirpazione di superfici vitate, quindi) nella misura massima dell'1% della superficie vitata nazionale. Ogni anno (la prima assegnazione si è avuta nel giugno 2016) verranno presentate dalle aziende al MiPAAF domande di assegnazione nei mesi di febbraio- marzo, a cui seguirà l'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'azienda entro giugno. Tali autorizzazioni valgono 3 anni, ossia l'azienda potrà realizzare l'impianto entro e non oltre 3 anni dal rilascio.

Poichè tali impianti non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM (ribadito in un report del Comitato di gestione vino del 19.11.2014 e all'art. 6 comma 3 del DM 12272 del 15 dicembre 2015 relativo al nuovo regime autorizzativo), potrebbero essere ricompresi esclusivamente nella sottomisura 4.1.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del PSR vigente viene modificato come di seguito riportato.

SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal **Programma Piano** nazionale di sostegno (**PNS**) al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

A) Nel rispetto di quanto disposto dal Reg. delegato n. 612/2014 riguardante le ~~nuove~~ misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano finanziabili dall'OCM e con possibile sovrapposizione con misure/azioni PSR della Regione PIEMONTE le seguenti operazioni:

1) Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

Per le aziende agricole

-- Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione;

- impianti (non riferiti ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013, ma derivanti da estirpazione di vigneto):

Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e legatura di allevamento;

~~-- misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;~~

~~-- vendemmia in verde.~~

2) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione

-- Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione.

E' inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali che possono essere ubicati:

- In Italia, al di fuori del Piemonte;
- al di fuori dell'Italia, in altri Paesi UE.

B) Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni

Per le aziende agricole (Sottomisura 4.1)

Limitatamente ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 (e non ai reimpianti):

**livellamento terreno, aratura, preparazione suolo;
drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento;
acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti;
acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi);
eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento;
potatura e legatura di allevamento.**

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2)

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli
- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(UE) 1308/13 - OCM vite).

Non ci sono altri interventi OCM che possano creare sovrapposizione con le misure del PSR, pertanto non si ritiene pertinente la demarcazione con le restanti misure.

Effetti previsti della modifica

Ampliamento della platea di potenziali beneficiari.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è coerente con l'Accordo di partenariato (Obiettivo tematico 3 – Competitività dei sistemi produttivi; pagg. 54-56).

35: Modifiche al Capitolo 14 (demarcazione OCM ortofrutta)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La giustificazione della modifica deriva dalla necessità di consentire alle imprese agricole localizzate nella fascia montana e alto collinare l'accesso agli investimenti finanziati dal PSR nel settore della castanicoltura da frutto, analogamente a quanto già previsto per il settore corilicolo. L'accesso ai programmi operativi dell'OCM, infatti, risulta difficilmente praticabile per le aziende castanicole da frutto, in prevalenza di limitate dimensioni economiche e scarsamente strutturate.

Inoltre, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria dei Programmi operativi OCM, per cui si andranno a privilegiare gli impianti/reimpianti dei frutteti con finalità di miglioramento della qualità, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per gli altri investimenti si propone di modificare l'importo di demarcazione tra PSR e OCM da 20.000 a 5.000 euro per la frutticoltura, riportandolo pertanto al livello della corilicoltura, sia per investimenti pluriennali specifici, sia per investimenti relativi all'acquisto di macchine e attrezzature specifiche.

Descrizione delle modifiche proposte

Nel capitolo 14.1 "Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con altri strumenti dell'Unione", nella sezione "Demarcazione fra PSR e OCM", il paragrafo "Settore ortofrutticolo" viene così modificato ai punti A e B:

DEMARCAZIONE FRA PSR E OCM

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

A) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 e la Misura 5 dove pertinente, a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi.

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Tutte le tipologie di intervento
- Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie

Settore castanicoltura da frutto

- **Tutte le tipologie di intervento.**

Altri settori ortofrutticoli

- Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora)

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie**

Settore castanicoltura da frutto

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai ~~20.000,00~~ **5.000 €** (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM

- Investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria superiore a ~~20.000,00~~ **5.000 €**, nonché macchine generiche (esempio muletti per movimentazione, ecc.) senza limite di importo

I bins verranno finanziati esclusivamente in OCM.

B) Si prevede che i Programmi Operativi dell'OCM intervengano nei seguenti casi:

B.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP: nessun tipo di intervento.

B.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate B) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata e C) Aree rurali intermedie**

Settore castanicoltura da frutto

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta ed ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva non superiore a ~~20.000,00~~ **5.000 €**

- Impianti arborei senza limite di importo

- Macchine ed attrezzature solo se specifiche e innovative per il settore di frutta ed ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria non superiore a ~~20.000,00~~ **5.000 €** ed acquisto di bins senza limite di importo

Effetti previsti della modifica

L'estensione al settore della castanicoltura da frutto dell'accessibilità a tutti gli investimenti a favore delle aziende agricole previsti dal PSR potrà concorrere allo sviluppo economico e al presidio territoriale in un'ampia fascia altimetrica della Regione (alta collina – bassa e media montagna) caratterizzata da particolari problematiche connesse alla clivometria.

Inoltre, con la modifica relativa alla soglia finanziaria di demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta, viene garantita sul PSR la copertura finanziaria necessaria per gli investimenti pluriennali e in attrezzature specifiche.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

A seguito della variazione della soglia di demarcazione, è previsto un aumento del numero di beneficiari che deriva sia dalla presente modifica, sia dalla riduzione della percentuale di contributo contenuta nella scheda di modifica n. 13). La quantificazione aggiornata dell'indicatore è inserita nella scheda di modifica 13 e tiene conto anche della presente modifica.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è coerente con l'Accordo di partenariato (Obiettivo tematico 3 – Competitività dei sistemi produttivi).

36: Modifiche al Capitolo 14 (demarcazione con il FESR)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A) La giustificazione della modifica deriva dalla necessità di aggiornare il testo del capitolo in conformità a quanto stabilito nella *convenzione operativa tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione Piemonte finanziato dalla misura 7.3 del PSR* siglata il 29 luglio 2016. Detta convenzione è prevista dall'accordo di programma quadro per lo sviluppo della banda ultralarga tra Regione Piemonte e Ministero dello sviluppo economico siglato l'8 giugno 2016 in attuazione dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale sottoscritto l'11 febbraio 2016.

B) La giustificazione della modifica deriva dalla necessità di rendere congruente il testo del capitolo in conformità a quanto previsto dal testo della Misura 4.2, paragrafo "Beneficiari", adeguandolo nel contempo a quanto previsto dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Descrizione delle modifiche proposte

A) Nel capitolo 14.1 "Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con altri strumenti dell'Unione", nella sezione "Complementarità con il FESR", il paragrafo "Interventi ICT" viene così modificato:

Interventi ICT

Nell'ambito del sostegno all'installazione, al miglioramento e all'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, al ~~A~~ fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale per ridurre i divari attualmente esistenti nelle aree definite a fallimento di mercato ("**aree bianche**") il FEASR ~~opera~~ **concorre, insieme al FESR, a garantire infrastrutture per il raggiungimento degli obiettivi NGN (Next Generation Network) di Europa 2020 nelle aree a maggiore ruralità (zone tipologie areali C e D), mentre il FESR concentra il suo intervento nelle zone A e B.** Per garantire l'ottimizzazione delle azioni ed evitare sovrapposizioni sarà garantito il coordinamento delle azioni fra le autorità di gestione nell'ambito del Piano tecnico ~~operativo~~ degli interventi **infrastrutturali allegato alla convenzione operativa tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione Piemonte finanziato dalla misura 7.3 del PSR siglata il 29 luglio 2016. Detta convenzione è prevista dall'accordo di programma quadro per lo sviluppo della banda ultralarga tra Regione Piemonte e Ministero dello sviluppo economico siglato l'8 giugno 2016 in attuazione dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale sottoscritto l'11 febbraio 2016**~~Telematico del Piemonte.~~

B) Nel capitolo 14.1 "Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con altri strumenti dell'Unione", nella sezione "Complementarità con il FESR", i seguenti paragrafi vengono così modificati:

Qualificazione energetica

Il FEASR interviene ad integrazione degli interventi del FESR a favore delle imprese nel campo delle fonti energetiche ed assimilate, per le imprese agricole, forestali e ~~per le PMI~~ agroindustriali, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014.**

Il FEASR sostiene l'installazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili inferiori alla potenza di 1 MW elettrico. Non è previsto il finanziamento delle cosiddette "reti intelligenti".

Competitività e diversificazione

In tema di competitività delle **imprese PMI**, il FEASR si occupa delle imprese agricole e delle imprese non agricole che trasformano i prodotti di cui allegato 1 del trattato. Nello specifico, in tema di trasformazione agroindustriale, il FEASR finanzia tramite la Sottomisura 4.2 le **imprese PMI**, in cui il prodotto in entrata rientra tra quelli previsti dall'allegato 1; il FESR finanzia le restanti tipologie di **imprese PMI**, il cui prodotto in entrata non rientra nel medesimo allegato. Inoltre il FEASR si occupa degli interventi sugli agriturismi, sulle fattorie didattiche e sociali presentati da micro, piccole imprese e nuove imprese.

Effetti previsti della modifica

A) Il riferimento al Piano tecnico degli interventi infrastrutturali allegato alla convenzione operativa, che individua per ciascun territorio comunale la fonte finanziaria degli interventi di infrastrutturazione per Internet a banda ultra larga (PSR – POR FESR – Fondo nazionale sviluppo e coesione), garantisce una precisa complementarità e coerenza fra gli strumenti finanziari.

B) Viene assicurata la congruenza tra il capitolo 14 e quanto previsto dalla Misura 4.2.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

A) Nessuno

B) Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

A) La modifica rende il testo della sezione perfettamente aderente all'Accordo di Partenariato (Obiettivo tematico 2 – Agenda digitale).

B) La modifica non impatta sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

37: Modifiche al Capitolo 15 (Comitato di sorveglianza)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si ritiene di integrare la composizione prevista del Comitato di sorveglianza di cui al paragrafo 15.2 del PSR sulla base delle seguenti motivazioni:

- A) al fine di assicurare l'inclusione delle comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione, così come previsto dal Reg. (UE) n. 240/2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei), in particolare al considerando n. 4, si ritiene di inserire tra i componenti del Comitato un rappresentante delle associazioni Rom e Sinti;
- B) al fine di inserire tra i componenti del Comitato organismi dotati di competenze specifiche connesse al settore finanziario, del credito e dell'ingegneria finanziaria, si ritiene di includere un rappresentante delle associazioni bancarie;
- C) al fine di inserire tra i componenti del Comitato un soggetto impegnato sul territorio piemontese nella promozione e applicazione dell'agricoltura biologica, composto interamente da Enti locali e Amministrazioni pubbliche, tra cui la Regione Piemonte, si ritiene di includere l'Associazione nazionale delle Città del Bio.

Descrizione delle modifiche proposte

Nel paragrafo 15.2 "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza", dopo l'ultimo trattino dell'elenco puntato ("un rappresentante unitario delle federazioni delle associazioni di persone disabili") vengono inseriti i seguenti trattini:

- un rappresentante unitario delle associazioni Rom e Sinti;
- un rappresentante unitario delle associazioni bancarie;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale delle Città del Bio.

Effetti previsti della modifica

Viene implementata la rappresentatività del Comitato di sorveglianza, assicurando l'inclusione delle comunità più vulnerabili e la presenza delle necessarie competenze specifiche.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta è congruente con l'AdP.

38: Modifiche al Capitolo 18 (costi standard)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'introduzione dei costi standard per l'Operazione 1.1.1, azione 1 (formazione agricola), è necessario integrare il paragrafo 18.2 del PSR inserendo i riferimenti a tale Operazione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo 18.2 relativo al calcolo dei costi standard, a partire dal terzo capoverso, viene così integrato:

(...)

In relazione all'introduzione di costi standard, si precisa che questi riguarderanno le seguenti misure e tipi di operazioni:

- M01 - **tipo di operazione 1.1.1 (formazione per il settore agricolo e per il settore forestale)**;
- M04 (investimenti), tipo di operazione 4.3.4 (infrastrutture di accesso e gestione delle risorse forestali);
- M08 (foreste), **tipo di operazione 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste)**.

Per la M01, viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, redatta da Ipla, nonché la certificazione realizzata dalla Società Liguria Ricerche s.p.a.

Analogamente, per le operazioni 4.3.4 e 8.6.1, si allega la documentazione relativa alla metodologia di calcolo; viene inoltre allegata la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Regionale in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 62, comma 2, del Reg. (UE) 1305/2013.

Effetti previsti della modifica

Il testo del paragrafo viene aggiornato in base all'introduzione dei costi standard per ulteriori misure e operazioni, rispetto a quelle precedentemente previste.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

39: Modifiche al Capitolo 19 (disposizioni transitorie)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Alla luce dei dati di chiusura del PSR 2007-2013, emerge la necessità di aggiornare gli importi inseriti nella tabella 19.2 “Tabella di riporto indicativa” sulla base degli impegni assunti sulla programmazione 2007-2013 (trascinamenti) che dovranno essere pagati con le risorse del PSR 2014-2020 ed il relativo commento nella sezione 19.1 del PSR.

Si sottolinea un deciso aumento degli importi “trascinati” relativamente alle misure 10 e 11. Infatti nel 2015 è stato aperto un bando ex-novo per le misure 214.1 e 214.2 con fondi PSR 2007-2013, che prevedeva l’obbligo di adeguarsi, per le annualità successive, alle nuove misure 10 e 11 del PSR 2014-2020. In fase di redazione del PSR si era pensato di considerare le annualità successive (2016-2020) quali risorse “fresche” dal momento che di fatto i beneficiari sono obbligati al passaggio sulla nuova misura, mentre attualmente si ritiene più corretto definirli veri e propri trascinamenti dal momento che l’obbligazione iniziale ha avuto luogo ai sensi del PSR 2007-2013.

Descrizione delle modifiche proposte

Si prevede di modificare gli importi della tabella come segue:

19. 2 Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) OLD	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) NEW
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	2.550.000,00	2.544.080,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	862.400,00	646.800,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00	84.516,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	2.750.000,00	862.400,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00	183.260,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00	431,20
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	3.000.000,00	3.566.024,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	9.300.000,00	50.881.600,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1.600.000,00	7.761.600,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	862.400,00	1.410.024,00
M14 – Benessere degli animali (art. 33)	0	112.112,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	1.401.400,00	280.280,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00	56.056,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	350.000,00	51.312,80
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00	0,00
M113 – Prepensionamento	259.000,00	259.000,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00	0,00
Total	22.935.200,00	68.699.496,00

Il paragrafo 19.1 “Descrizione delle disposizioni transitorie per misura” viene inoltre modificato come segue:

Misura 1

La Regione Piemonte ha deciso di avvalersi del reg. (UE) 1310/2013 al fine di garantire nella fase transitoria una continuità in materia di formazione e informazione (~~ex misura 111 PSR 2007-2013~~).

In particolare, per la formazione, si è aperto un nuovo bando con dotazione di 2 M~~€uro~~ di spesa pubblica (~~quota FEASR 862.400 €~~).

Per l'azione relativa all'informazione, il nuovo bando previsto ha una dotazione di 3,9 M~~€uro~~ di spesa pubblica (~~quota FEASR 1.681.680 €~~).

Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2016.

Misura 2

E' stato emanato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1310/2013, un nuovo bando relativo alla Misura 114 del PSR 2007-2013 (~~corrispondente alla Misura 2 del PSR 2014-2020) con D.D. del 31 luglio 2014~~, con uno stanziamento di 2 Meuro di spesa pubblica (~~quota FEASR 862.400 €~~).

Hanno aderito al bando 1692 aziende agricole (con una richiesta di contributo complessiva pari a 2.098.484, superiore allo stanziamento previsto dal bando). ~~ed attualmente è in corso l'attività di consulenza fornita dai Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti dalla Regione Piemonte. Alla luce della decadenza di alcune domande la cifra necessaria a coprire le domande ammesse si è ridotta a 1.500.000 €.~~

Si prevede di completare i pagamenti alle aziende entro il 2016.

Misura 3

Alcune domande ammesse ai sensi delle misure 132 e 133 non sono state pagate nei termini a causa di situazioni che hanno temporaneamente sospeso l'iter istruttorio a ridosso della fine della programmazione e che si sono sbloccate nel nuovo periodo di programmazione

Misura 4

Per la Misura 125.3 del PSR 2007-2013 sono stati stimati 1.500.000 € di trascinamenti, dei quali ~~800.000 €~~ ~~700.000 €~~ per le sottoazioni 125.3.1 (strade rurali) e 125.3.2 (acquedotti rurali) e ~~380.000~~ ~~800.000~~ € per la sottoazione 125.3.3 (pascoli montani).

Le origini di tali trascinamenti sono diverse: per le sottoazioni 125.3.1 (~~3 domande~~) e 125.3.2 (~~2 domande~~) vi è stata un'inchiesta giudiziaria che ha comportato la sospensione dei lavori e il rinvio a giudizio degli accusati per cui, finchè il Tribunale non si pronuncerà, non si può prevedere se e quando saranno ultimati i lavori.

Per la sottoazione 125.3.3, gli Enti beneficiari hanno accumulato ritardi a causa della complessità delle procedure autorizzative e di quelle connesse all'affidamento dei lavori. Infine la sottoazione 125.3.3 finanzia interventi che si eseguono in alta quota, dove è possibile operare per pochi mesi all'anno con conseguente dilazione dei tempi di conclusione dei lavori.

Per la misura 123.1 l'importo complessivo dei trascinamenti è di ~~€ 4.800.000, dovuti alla rilocalizzazione degli stabilimenti, alla complessità delle procedure autorizzative e di affidamento lavori in aree sottoposte a vincoli.~~ poco meno di 300.000 €, dovuti al saldo di una singola pratica che non è stato possibile pagare entro il termine del 31.12.2015.

I pagamenti saranno competati nel 2016.

La misura 121 stima una quota di trascinamenti pari a 500.000 € circa, mentre la misura 216 necessita ancora di circa 24.000 € per chiudere definitivamente il pagamento delle pratiche ammesse.

I trascinamenti descritti confluiranno nella Misura 4 del PSR 2014-2020; si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti entro il 2017 ~~dicembre 2016~~.

Misura 8

Nell'ambito della ~~Misura 8~~ Sottomisura 8.1 si deve tenere conto delle domande relative agli interventi di imboscamento dei terreni agricoli con specie a ciclo non breve in corso dalle precedenti programmazioni, con impegni assunti:

a) nel periodo anteriore al 2007:

- negli anni 1994-2001 ai sensi del Reg. CEE 2080/92, con durata minima dell'impegno pari a 20 anni;
- nel periodo 2000-2006, (Misura H del PSR), con durata minima dell'impegno pari a 15 anni, ai sensi del reg. (CE) 1257/99;

b) nel periodo di programmazione 2007-2013, (Misura 221 del PSR), con durata minima dell'impegno pari a 15 anni, ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

La stima dei trascinamenti per il periodo 2014-2020 è stata effettuata conteggiando le rate dei premi annui da liquidare in base a:

- data di fine lavori degli impianti (riferimento per il periodo di impegno),
- domande di conferma e pagamento ancora da presentare,
- premi annui di mancato reddito (e di manutenzione per la misura 221) ancora da liquidare.

Per il periodo a) risultano ancora sotto impegno circa 2000 domande, che dovrebbero ridursi a circa 1000 nel 2018 e circa 500 nel 2020; per il periodo b) le domande dovrebbero risultare circa 100, attive fino al 2020.

Misura 10

Nell'ambito della Misura 10 – Sottomisura 10.1 si tiene conto delle necessità finanziarie delle domande dei punti seguenti:

1) DOMANDE CON IMPEGNI ASSUNTI ANTE 2007 (alcuni ventennali e decennali) ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 e del reg. (CE) 1257/99:

- Non occorre l'applicazione delle clausole di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- *Data limite* prevista per i trascinamenti di cui trattasi è il 2018.

~~-TOTALE necessità : 386.000 € di spesa pubblica totale, con contributo del FEASR pari al 43,12%.~~

2) DOMANDE CON IMPEGNI ASSUNTI (in qualche caso decennali) A PARTIRE DAL 2007 ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005 (Misura 214) e che in termini di durata hanno oltrepassato il 2014:

- E' richiesto l'adeguamento degli impegni assunti ai pertinenti criteri e requisiti obbligatori previsti dagli articoli 28 e 29 del reg. (UE) 1305/2013, secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 ed all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- *Data limite* prevista per i trascinamenti di cui trattasi è il 2020.

- Le domande presentate ex-novo nella campagna 2015 e obbligate ad adeguarsi alla nuova misura del PSR 2014-2020 vengono considerate trascinamenti per i successivi 4 anni.

~~-TOTALE necessità : 20,98 M€ di spesa pubblica totale, con contributo del FEASR pari al 43,12%.~~

~~TOTALE NECESSITA' punti 1) e 2): 21,36 M€ di spesa pubblica totale, con contributo del FEASR pari al 43,12%.~~

Misura 11

- E' richiesto l'adeguamento degli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005 riguardanti l'agricoltura biologica a partire dal 2011 e che in termini di durata hanno oltrepassato il 2014, ai pertinenti criteri e requisiti obbligatori previsti dall'articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013, secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 ed all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- *Data limite* prevista per i trascinamenti di cui trattasi è il 2018.

- Le domande presentate ex-novo nella campagna 2015 e obbligate ad adeguarsi alla nuova misura del PSR 2014-2020 vengono considerate trascinamenti per i successivi 4 anni.

~~-TOTALE NECESSITA': 3,61M€ di spesa pubblica totale, con contributo del FEASR pari al 43,12%.~~

Misura 13

Nel periodo di transizione si è aperto il bando 2015 dell'indennità compensativa (misura 211 del PSR 2007-2013).

~~Le risorse disponibili per il 2015 ammontano ad euro 5.500.000 derivanti da:~~

~~-economie realizzate nelle campagne dal 2007 al 2014, pari a euro 2.300.000;~~

~~-risorse stanziare per il finanziamento della Misura 13 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, fino ad un importo massimo di euro 3.200.000;~~

~~-eventuali altre economie realizzate in data successiva all'apertura del bando.~~

Per la stima dei trascinamenti sul periodo 2014-2020, è stata effettuata una ricognizione degli importi massimi teorici ancora da liquidare per il periodo 2007-2015 (~~euro 1.600.000 circa~~), ai quali ~~si sommano le economie 2007-2013 utilizzate per il bando 2015, pari ad euro 2.300.000.~~

~~Dato che gli OD stanno procedendo alla chiusura delle pratiche pendenti e relative liquidazioni, e che in autunno si andranno ad erogare gli anticipi della campagna 2015, si stima che gli importi che saranno riportati dal PSR 2007-2013 al periodo 2014-2020 ammontino ad euro 2.000.000 circa.~~ Si prevede che gli ultimi pagamenti saranno effettuati nel 2017.

Misura 14

L'importo dei trascinamenti indicati serve a pagare alcune pratiche finanziate dalla misura 215 "Benessere animale", bloccate da ricorsi o da rallentamenti dell'iter istruttorio. Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2017.

Misura 15

Gli impegni assunti ~~ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 1698/2005~~ riguardanti i pagamenti silvoambientali e che hanno una durata che oltrepassa il 2014, saranno adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 alle condizioni ex ante ed ai nuovi impegni secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

Il trascinamento di risorse deriva dalla necessità di attendere l'effettuazione dei controlli in loco relativi agli impegni accessori prima di effettuare il pagamento dell'ultima annualità.

Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2017.

Misura 19

L'importo indicativo dei trascinamenti dall'Asse IV Leader del PSR 2007-2013 alla Misura 19.2 (~~attuazione delle strategie di sviluppo locale~~) del PSR 2014-2020 è ~~riportata nella tabella 19.2 800.000~~; tale somma sarà utilizzata per il pagamento di alcune domande che i GAL hanno approvato in overbooking nel 2015 e che probabilmente non si riusciranno a coprire con le economie che si stanno generando in fase di rendicontazione.

Le domande verranno pagate ~~non appena saranno disponibili le nuove risorse e comunque~~ entro il 2016.

Misura 113 (PSR 2007-2013)

I trascinamenti della Misura 113 (pre pensionamento) del PSR 2007-2013, derivanti dalla misura D del PSR 2000-2006, sono calcolati sulla base degli anni di spettanza e della eventuale differenza tra premio di pre pensionamento e pensione INPS erogata (il beneficiario in caso di pensione INPS ha diritto a percepire l'eventuale differenza in più). Il tutto è calcolato sulla base dell'ultima pensione percepita.

~~Rispetto all'importo stimato per i trascinamenti, durante il prossimo periodo potrebbero verificarsi nuovi pensionamenti INPS per cui il beneficiario prenderà solo più la differenza tra la pensione INPS e il premio della Misura D, ovvero riduzioni per aumenti della pensione INPS, ovvero vi è anche la possibilità di decesso del beneficiario senza che sia possibile passare il premio a un eventuale coniuge.~~

L'ultimo ~~singolo~~ pagamento ~~del premio ex Misura D~~ è previsto nel 2020.

Indicazioni generali

Le domande transitate al periodo di programmazione 2014-2020 sono identificate e tracciate mediante il SIGC e il SIAP in relazione alla domanda di aiuto ed al bando di origine e verranno rendicontate con le quote FEASR della programmazione 2014-2020 in modo distinto rispetto alle domande ai sensi dell'art. 3, par. 2 del reg. (UE) 1310/2013.

Effetti previsti della modifica

L'aggiornamento della tabella 19 è finalizzata ad avere il quadro il più possibile preciso delle risorse destinate a pagare i trascinamenti della programmazione 2007-2013, alla luce della chiusura dei conti avvenuta il 31.12.15.

Dal momento che la misura 15 è attiva esclusivamente per pagare gli impegni sulla passata programmazione, una riduzione dei trascinamenti si traduce in una riduzione della dotazione finanziaria della misura a favore della misura 8 (sempre sulla medesima focus area) e questo comporta una modifica anche del capitolo 10 - Tabella finanziaria, descritta nella modifica seguente.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli unici indicatori che risentono di variazioni sono riportati nella scheda di modifica del cap. 10.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Le modifiche non impattano sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

40: Modifiche alla tabella finanziaria del PSR - capitolo 10 (riduzione trascinamenti

Misura 15 a favore della Misura 8.5 e inserimento nuova Misura 14 - solo trascinamenti)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al momento della redazione del PSR 2014-2020 non erano ancora terminati i pagamenti sul PSR 2007-2013 e pertanto non era stato possibile stimare con precisione le misure e gli importi che avrebbero dovuto essere pagati con le risorse PSR 2014-2020.

A) La Misura 15 è stata attivata solo per dare copertura finanziaria alle domande della misura 225 del PSR 2007-2013 per le quali i pagamenti non sono ancora conclusi; la dotazione della Misura è quindi interamente costituita da trascinamenti. Al momento della redazione e approvazione del piano finanziario del PSR 2014-2020, le ammissioni a finanziamento e i pagamenti relativi alla misura 225 erano ancora in corso, essendosi conclusi nel mese di novembre 2015; solo in seguito è stato possibile quantificare con maggiore precisione le effettive esigenze della misura 15.

Tali esigenze sono risultate di molto inferiori alle previsioni rendendo quindi possibile uno storno di fondi tra misure che contribuiscono alle medesime Focus Area della Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste”. Nello specifico lo storno proposto è in favore della Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.

B) Non è stato possibile pagare entro il termine della programmazione precedente alcune pratiche finanziate dalla Misura 215 “Benessere animale”, bloccate da ricorsi o da rallentamenti dell’iter istruttorio.

Pertanto si rende necessario attivare la Misura 14 esclusivamente per dare copertura finanziaria a tali domande. La dotazione necessaria a coprire tali trascinamenti viene reperita dalla Misura 2 nell’ambito della medesima focus area (3 A).

Descrizione delle modifiche proposte

A) Si propone il seguente aumento del piano finanziario di cui al punto 10.3.8:

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59, paragrafo 3, lettera d) – Altre regioni	Main 43.12%					3.449.600,00 (2A) 5.174.400,00 (3B) 2.824.360,00 (P4) 3.945.480,00 (P4) 5.174.400,00 (5E)
Total					0,00	46.622.760,00 17.743.880,00

e la riduzione della dotazione della misura 15 come si evince dal piano finanziario di cui al punto 10.3.13:

10.3.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59, paragrafo 3, lettera d) – Altre regioni	Main	43.12%				1.401.400,00 (P4) 280.280,00 (P4)
Total					0,00	1.401.400,00 280.280,00

La dotazione finanziaria della misura 8 passa da 38.550.000 euro di spesa pubblica, di cui 16.622.760 euro di quota FEASR, a 41.150.000 euro di spesa pubblica, di cui 17.743.880 euro di quota FEASR.

La dotazione finanziaria della misura 15 passa da 3.250.000 euro di spesa pubblica, di cui 1.401.400 euro di quota FEASR, a 650.000 euro di spesa pubblica, di cui 280.280 euro di quota FEASR.

Lo spostamento di risorse dalla misura 15 alla misura 8 è pari a 2.600.000 euro di spesa pubblica, di cui 1.121.120 euro di quota FEASR.

B) Si propone la seguente modifica del piano finanziario:

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%				1.332.800,00 (2A) 1.332.800,00 (2B) 1.332.800,00 1.220.688,00 (3A) 1.332.800,00 (3B) 3.998.400,00 (P4) 1.332.800,00 (5A) 1.332.800,00 (5C) 1.332.800,00 (5D) 1.332.800,00 (5E)
Total					0,00	14.660.800,00 14.548.688,00

M14 – Benessere degli animali (art. 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59, paragrafo 3, lettera d) – Altre regioni	Main	43.12%					112.112,00 (3A)
Total						0,00	112.112,00

La dotazione finanziaria della misura 2 passa da 34.000.000 euro di spesa pubblica, di cui 14.660.800 euro di quota FEASR, a 33.740.000 euro di spesa pubblica, di cui 14.548.688 euro di quota FEASR.

La dotazione finanziaria della nuova misura 14 è pari a 260.000 euro di spesa pubblica, di cui 112.112 euro di quota FEASR, interamente stornati dalla misura 2.

Effetti previsti della modifica

A) Nel rispetto dei risultati dell'analisi SWOT e delle priorità individuate dalla strategia del PSR, la modifica proposta permette di rendere disponibili risorse finanziarie non utilizzabili dalla misura 15 sulla misura 8, nell'ambito della medesima focus area.

B) La modifica permetterà di pagare i trascinamenti provenienti dalla misura 215 del PSR 2007-2013.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori variano come di seguito riportato:

Modifica A)

11.1.4 P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	6.650.000 9.150.000
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	150,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	2.200,00 3000
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	30.000 3.300
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	3.250.000 650.000

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	6.550.000,00 9.150.000,00	2.200,00 3.000,00	X		
Trascinamenti 225	3.250.000,00 650.000,00	30.000,00 3.300,00	X		

Non viene invece modificato l'indicatore di target T8, come da indicazioni fornite nel Comitato di Sviluppo Rurale del 25 maggio 2016 riassunte nel documento "RDP targets and indicators - to amend or not to amend?-FAQ", dal momento che tale modifica non è il risultato di una variazione della strategia.

Modifica B)

11.1.3.1 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.090.909,00 2.830.909,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	0 2,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Benessere degli animali (articolo 33) Totale spesa pubblica (in EUR)	0 260.000,00

Entrambe le modifiche (A e B) variano la tabella seguente

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	2,000		2,000	2,000	2,000				22,000
M02	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3,090,910	3,090,909	3.090.909 2.830.909	3,090,909			9,272,727	3,090,909		3,090,909	3,090,909	3,090,909				34.000.000 33.740.000
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0			0			6.650.000 9.150.000					0				6.650.000 9.150.000
M15	Superfici oggetto di contratti silvo-ambientali (15.1)	0			0			30.000 3.300					0				30.000 3.300
M15	Totale spesa pubblica totale (in EUR)							3.250.000 650.000									3.250.000 650.000
M14	N. beneficiari			2													
M14	Totale spesa pubblica totale (in EUR)			260.000													

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Le modifiche non impattano sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

41: Modifica all'Operazione 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) - inserimento

azione 3 (inerbimenti multifunzionali)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'Autorità ambientale del PSR ha evidenziato l'opportunità di sostenere la realizzazione, ai bordi di superfici coltivate, di inerbimenti multifunzionali in grado di associare alla funzione di sequestro del carbonio (*focus area 5e*) l'azione di contrasto al trasferimento di inquinanti ai corpi idrici superficiali (*focus area 4b*), l'incremento della biodiversità (*focus area 4a*), l'azzeramento degli apporti chimici su superfici altrimenti coltivate (*focus area 4b*) e la tutela del suolo dall'erosione (*focus area 4c*).

In accordo con le valutazioni dell'Autorità ambientale del PSR, e d'intesa con l'Assessorato regionale all'Ambiente, si propone di introdurre nell'operazione 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) un'azione volta a sostenere la realizzazione di tali inerbimenti multifunzionali. Le modalità previste per la costituzione e la gestione delle superfici inerbite sono state indicate dalla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Torino al fine di massimizzare i benefici ambientali dell'intervento.

Descrizione delle modifiche proposte

> *paragrafo 8.2.9.3.4.1- Descrizione del tipo di intervento*

Il secondo capoverso viene integrato nel modo seguente:

<< L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in prati e pascoli permanenti, **la realizzazioni di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi** e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento". >>

Il quinto capoverso viene integrato come segue:

<< L'operazione si articola nelle azioni:

1. Conversione di seminativi in foraggere permanenti
2. Diversificazione colturale in aziende maidicole
3. **Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi**>>

Al termine del paragrafo viene aggiunto il seguente sottoparagrafo:

<<**AZIONE 3. Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi**

L'azione richiede di realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, inerbimenti multifunzionali in grado di associare alla funzione di sequestro del carbonio (*focus area 5e*) l'azione di contrasto al trasferimento di inquinanti ai corpi idrici superficiali (*focus area 4b*), l'incremento della biodiversità (*focus area 4a*), l'azzeramento degli apporti chimici su superfici altrimenti coltivate (*focus area 4b*) e la tutela del suolo dall'erosione (*focus area 4c*).

L'azione richiede l'osservanza dei seguenti impegni:

- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale e ottenute da semente che comprenda graminacee poliennali quali festuca ed erba mazzolina, da sole o consociate con leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla; gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco, gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";
- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (*impegno non compensato*);

Le superficie oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga.>>

> *paragrafo 8.2.9.3.4.5 – Costi ammissibili*

Al termine del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso:

<<Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

La giustificazione del premio annuo per ettaro, riferita alle superfici inerbite, considera i costi relativi alla semina iniziale (aratura, affinamento del terreno, semente, semina), ripartiti per le 5 annualità, i costi degli sfalci effettuati durante la stagione e la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.>>

> *paragrafo 8.2.9.3.4.6 – Condizioni di ammissibilità*

Al termine del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso:

<<Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.>>

> *paragrafo 8.2.9.3.4.8 – Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*

Dopo il punto b) relativo all'azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole) viene aggiunto il seguente capoverso:

<<Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi): pagamento annuale di 1.250 euro/ha (250 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1)

Al termine del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso:

<<L'azione 3 non è cumulabile con altri interventi.>>

> Dopo il paragrafo 8.2.9.3.4.9.4.5 (Azione 2 Impegno 2: Avvicendamento con un'incidenza max in 5 anni della coltura principale pari al 60% dei seminativi), vengono inseriti i seguenti sottoparagrafi:

<< 8.2.9.3.4.9.4.5. Azione 3 - Impegno 1: Realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativo, inerbimenti multifunzionali e gestirli mediante sfalci e/o trinciature secondo le modalità richieste.

8.2.9.3.4.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per il controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o documentali (attestazione di acquisto della semente).

8.2.9.3.4.9.4.6. Azione 3 - Impegno 2: Non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di ogni genere e non utilizzarle per il transito (non compensato).

8.2.9.3.4.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per il controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o strumentali (prelievo di vegetazione se vi sono dubbi sull'effettuazione di trattamenti) e/o di tipo documentale.>>

> paragrafo 8.2.9.3.4.10 – Informazioni specifiche della misura

(...)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici utilizzati come riferimento per i calcoli giustificativi

Dopo la parte relativa all'azione 2 viene inserito il seguente capoverso:

<<AZIONE 3

- realizzare inerbimenti ai bordi di seminativi e gestirli mediante sfalci e/o trinciature secondo le modalità richieste;

- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti e non utilizzarle per il transito (impegno non compensato).

Sono compensati i costi relativi alla semina del cotico erboso, ripartiti sui 5 anni di impegno (operazioni colturali e acquisto semente) e i costi annuali per gli sfalci. Mancati redditi: margine lordo del seminativo medio da campione RICA e satellite per Piemonte 2010-2020.>>

> dopo il paragrafo 8.2.9.3.4.10.1.5. (Azione 2 - Impegno 2: Avvicendamento con un'incidenza max in 5 anni della coltura principale pari al 60% dei seminativi), viene inserito il seguente paragrafo:

<< 8.2.9.3.4.10.1.6. Azione 3 - Impegno 1: Realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativo, inerbimenti multifunzionali e gestirli mediante sfalci e/o trinciature secondo le modalità richieste.

8.2.9.3.4.10.1.6.1 Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCCA1: richiede la costituzione/non eliminazione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Atri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.6.2 Pratiche abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la realizzazione e la gestione favorevole all'ambiente di superfici inerbite ai bordi dei campi coltivati.

8.2.9.3.4.10.1.7. Azione 3 - Impegno 2: Non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di ogni genere e non utilizzarle per il transito (non compensato).

8.2.9.3.4.10.1.7.1 Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Atri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.4.10.1.7.2 Pratiche abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la realizzazione e la gestione favorevole all'ambiente di superfici inerbite ai bordi dei campi coltivati .>>

> *Allegato "Tabella di sintesi degli impegni"*

Nella tabella di sintesi degli impegni dell'operazione 10.1.4, è aggiunta una sezione relativa all'azione 3, riportata nell'ALLEGATO 5 alla presente scheda di modifica.

> Allegato “Giustificazione dei premi per le misure a superficie”

La giustificazione dei premi per le misure a superficie viene integrata inserendo un paragrafo relativo all'azione 10.1.4/3, riportato nell'ALLEGATO 4 alla presente scheda di modifica.

Effetti previsti della modifica

La modifica è volta a favorire la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

42: Misura 6.1 (insediamento giovani agricoltori) - precisazione decorrenza limite

di età

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea (DG AGRI) nel Comitato per lo Sviluppo Rurale del 25 maggio 2016 (trasmessi con nota del Mipaaf - DISR 2, prot. n. 13460 del 03/06/2016) in merito alla definizione di “giovane agricoltore” ai sensi dell’art. 2 paragrafo 1 punto “n” del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il criterio di ammissibilità relativo ad “una persona di età non superiore ai 40 anni” va inteso come entro i 41 anni non compiuti. Trattandosi di un chiarimento relativo ad un regolamento già esistente dal 2013, tale disposizione può essere applicata retroattivamente ai bandi già emanati a partire dall’approvazione del PSR (Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015).

Descrizione delle modifiche proposte

Al punto 8.2.6.3.1.4. “Beneficiari”,

la frase:

~~Giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda ...~~

è sostituita dalla frase:

Giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda (tale fascia di età tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda sarà applicata anche ai bandi emanati prima del 25 maggio 2016)...

Effetti previsti della modifica

Ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della Misura

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La proposta non modifica l’AdP.

43: Misura 19.1 (sostegno preparatorio Leader) - precisazione ammissibilità delle spese

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Viene inserita una precisazione relativa alle condizioni di ammissibilità delle spese.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo 8.2.15.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” viene così modificato:

Sono ammesse le spese **conformemente all’art. 60 del Reg. 1305/2013, all’art. 65 del Reg. 1303/2013 ed alle regole specifiche degli aiuti di Stato. In particolare le spese dovranno essere:**

- sostenute e pagate dopo l’invio formale del PSR del Piemonte alla Commissione Europea;
- ~~sostenute ed~~ impegnate dal richiedente prima della data di presentazione del PSL alla Regione Piemonte e **sostenute e** pagate entro i sei mesi successivi a tale data;

[...]

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La proposta non modifica l’AdP.

44: Modifiche all'allegato alla Sezione 8.1 - Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'elenco denominato *Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura* riportato in allegato al PSR presenta alcune imprecisioni riscontrate a seguito di una verifica condotta con strumenti GIS a partire dalla nuova carta tecnica regionale. In particolare, alcuni fogli di mappa classificati di pianura sono risultati avere, per la maggior parte del loro territorio, caratteristiche morfologiche (pendenza e dislivelli altimetrici) tali da essere inclusi nella zona altimetrica di collina.

Descrizione delle modifiche proposte

Nell'allegato al PSR denominato *Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura* la classificazione dei seguenti comuni cambia come di seguito evidenziato:

Comune		classificazione territoriale
cod. Istat	denominazione	(M = montagna; C= collina; P = pianura)
001030	Borgofranco d'Ivrea	P; C (sez. Borgofranco d'Ivrea: 1, 2, 3, 8, 9, 10, dal 13 al 16, dal 20 al 23 24 , 26, 27, 29 , dal 31 al 35, 39; sez. Baio Dora: 1, 2 , 8, 9); M (sez. Borgofranco d'Ivrea: 4)
001031	Cambiano	P; C (1)
001050	Candia Canavese	P; C (13, dal 19 al 22; dal 26 al 28; 31, 33, 35)
001056	Caravino	C; P (sez. Caratino Caravino : dal 1 al 5, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 , 29, 30, 31)
001097	Cumiana	M; P (sez. Cumiana: 55, dal 61 al 65, dal 72 al 110; sez. Tavernette: 3, 4, 9, 10); C (sez. Cumiana: dal 41 al 46, 53, 56, 59, 60, dal 66 al 71; sez. Tavernette: 3; 5, 6)
001112	Gassino Torinese	C; P (sez. Gassino Torinese: dal 3 al 7 , 3, 4, 6, 7 , dal 11 al 15)
001132	Lessolo	C; P (2, 3 , dal 5 al 8, 10, 11, 12, dal 16 al 19, 24, 26)
001247	San Martino Canavese	P; C (12 , 13, dal 21 al 37 38 , dal 44 al 48)
001272	Torino	P; C (dal 193 al 207, dal 256 al 275, dal 308 al 334, dal 355 354 al 372 373 , dal 406 al 418 419 , dal 450 al 454)
001295	Vestignè	P; C (sez. Vestignè: 9, 10 , 19, 30, 31, 38)
004066	Ceva	C; M (sez. Ceva: dal 33 al 45; sez. Malpotremo: dal 1 al 5); P (sez. Ceva: dal 1 al 4 , 1, 3, 4 , 12, 13, 14, 26)
005028	Castello di Annone	P; C (dal 21 al 8, dal 11 al 15)
006003	Alessandria	P; C (dal 5 al 12, dal 15 al 20 21)

Effetti previsti della modifica

La modifica sana alcune imprecisioni nella classificazione dei fogli di mappa, garantendo una migliore corrispondenza della classificazione alle caratteristiche morfologiche dei territori. La modifica interessa 31 fogli di mappa (su un totale di oltre 33 mila) per una superficie territoriale di 997 ettari (su un totale di 2.539.000 ettari, pari allo 0,04%). Essa non riguarda i fogli classificati di montagna ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di partenariato.



FEASR



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**CORREZIONE REFUSI NEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
C(2015)7456 del 28/10/2015**

**VERSIONE REVISIONATA A SEGUITO DELLA
RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
REGIONALE DEL 28 OTTOBRE 2016**

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Sommario

1: Misura 3.2 (informazione e promozione) - inserimento riferimento normativo.....	4
2: Misura 4.2 (agroindustria) - precisazioni relative alla normativa applicata	5
3: Misure 4.3.4 (infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali) e 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste) - Allegato metodologia costi standard	6
4: Misura 4.4.2 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli) - correzione titolo operazione 10.1.6.....	7
5: Misura 4.4.2 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli) - correzione della focus area di riferimento.....	8
6: Misura 6.1 (insediamento giovani agricoltori) - precisazione decorrenza limite di età - <i>INSERITO COME PROPOSTA DI MODIFICA N. 42</i>	9
7: Misura 10 - operazione 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) e tabella cumulabilità impegni.....	10
8: Misura 13 (indennità per zone montane) - Allegato classificazione dei fogli catastali montani.....	12
9: Misura 19.1 (sostegno preparatorio Leader) - precisazione ammissibilità delle spese - <i>INSERITO COME PROPOSTA DI MODIFICA N. 43</i>	13
10: Misure varie - correzione relativa al punteggio minimo di ammissibilità.....	14

1: Misura 3.2 (informazione e promozione) - inserimento riferimento normativo

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si è rilevato di non aver inserito la specifica di un Regolamento riferito ad un gruppo di beneficiari (ConSORZI di Tutela Vini Doc Docg).

Descrizione delle modifiche proposte

Nel paragrafo “8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” viene inserita nel testo la parte scritta in blu:

“La spesa massima ammissibile è di 2 milioni di euro per i gruppi di cui all’art. 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 associati fra loro e di 600.000 euro per le altre categorie di beneficiari.”

Effetti previsti della modifica

Non sono previsti effetti per tale modifica in quanto trattasi solo di una correzione di un refuso nel testo.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non è previsto impatto per tale modifica sugli indicatori.

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

Non c’è rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato.

2: Misura 4.2 (agroindustria) - precisazioni relative alla normativa applicata

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Per maggior chiarezza e coerenza tra i diversi capitoli del PSR, nel testo della Misura 4.2 viene riportato il riferimento alla normativa relativa agli aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014; infatti il medesimo riferimento normativo è già presente nel Capitolo 13 (Valutazione degli Aiuti di Stato), con esplicito riferimento alla Misura 4.2 (vedere note del paragrafo 14.4.1.1.).

Descrizione delle modifiche proposte

Al fondo del paragrafo “Collegamenti con altre normative” viene inserito il seguente ulteriore punto:

- Regolamento (UE) n. 702/2014.

Al paragrafo “Beneficiari” viene apportata la seguente precisazione:

Imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE; **in questo caso valgono pertanto le norme previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014, come precisato nel Capitolo 13 (Valutazione degli Aiuti di Stato) del PSR.**

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Non pertinente

3: Misure 4.3.4 (infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali) e 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste) - Allegato metodologia costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Per mero errore materiale è stata allegata al PSR una versione del documento "Metodologia costi standard Misure 4.3.4 e 8.6.1" non aggiornata.

Descrizione delle modifiche proposte

Si allega la corretta versione dell'allegato "Metodologia costi standard Misure 4.3.4 e 8.6.1" già certificata dal documento allegato al PSR "Certificazione costi standard Misure 4.3.4 e 8.6.1".

Effetti previsti della modifica

Nessuno, in quanto la certificazione annessa è comunque relativa alla versione aggiornata del documento, vistata dall'Organo certificatore.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Non pertinente

4: Misura 4.4.2 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli) -

correzione titolo operazione 10.1.6

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Viene corretto il refuso riguardante la denominazione dell'operazione 10.1.6 collegata all'operazione 4.4.2. La correzione è motivata dal fatto che nel testo della misura 4.4.2 per un mero errore materiale è rimasto il riferimento ad un impegno aggiuntivo presente in una vecchia versione del PSR antecedente all'approvazione del testo definitivo; tale impegno aggiuntivo, nella versione approvata, è stato trasformato in operazione. Pertanto, occorre rendere coerente quanto riportato nel testo dell'operazione 4.4.2 con il titolo attuale dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" presente nel PSR vigente.

Descrizione delle modifiche proposte

Nel testo dell'operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli", i seguenti paragrafi vengono così modificati:

Paragrafo 8.2.4.3.10.4 "Beneficiari"

Allivatori singoli o associati che aderiscono all' ~~impegno aggiuntivo "Messa in atto di sistemi di difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli collinari e montani" nell'ambito dell'~~operazione 10.1.6 ~~"Estensivizzazione dei pascoli"~~ **"Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani"**.

Paragrafo 8.2.4.3.10.5 "Costi ammissibili"

Spese non ammissibili

(...)

Spese di manutenzione e manodopera degli investimenti non produttivi realizzati, per le quali può essere eventualmente presentata domanda ai sensi dell'operazione 10.1.6 ~~"Estensivizzazione dei pascoli" impegno aggiuntivo "Messa in atto di sistemi di difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli collinari e montani"~~ **"Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani"**.

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Non pertinente

5: Misura 4.4.2 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli) -

correzione della focus area di riferimento

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è volta alla correzione dell'attribuzione della focus area di riferimento dell'operazione 4.4.2, erroneamente indicata come 4C al posto della 4A: l'operazione, infatti, è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità, poiché è orientata a evitare azioni lesive nei confronti dei predatori selvatici.

Descrizione delle modifiche proposte

A) L'ultimo elenco riportato nella sezione 8.2.4.2 (*Descrizione generale della misura*) è così modificato:

4) sottomisura 4.4 (Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali):

- operazione 4.4.1 [*omissis*];
- operazione 4.4.2 (Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli): focus area **4A** ~~4C~~;
- operazione 4.4.3 [*omissis*].

B) Il terzo capoverso della sezione 8.2.4.3.10.1 (*Descrizione del tipo di intervento*) è così modificato:

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F10 [*omissis*] e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area **4A** ~~4C~~.

Effetti previsti della modifica

L'esatta attribuzione della focus area di riferimento evidenzia in modo più corretto gli effetti potenziali degli investimenti sovvenzionati dall'operazione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è coerente con l'Accordo di partenariato (Obiettivo tematico 6 – Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali).

6: Misura 6.1 (insediamento giovani agricoltori) - precisazione decorrenza limite di

età - *INSERITO COME PROPOSTA DI MODIFICA N. 42*

7: Misura 10 - operazione 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) e tabella

cumulabilità impegni

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A) Azione 10.1.4/2: Correzione del periodo di riferimento per il requisito di accesso

L'azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole) è destinata ad aziende agricole nelle quali, durante un periodo di riferimento precedente l'introduzione del "greening", l'incidenza media del mais è stata almeno pari al 75% dei seminativi.

In più punti nel testo viene individuato come riferimento il periodo 2011-2014:

- nel paragrafo 8.2.9.3.4.1 - Descrizione del tipo di intervento (parte relativa all'azione 2: prima frase);
- nel paragrafo 8.2.9.3.4.6 - Condizioni di ammissibilità (parte relativa all'azione 2: prima frase);
- nel paragrafo 8.2.9.3.4.8 - Importi e aliquote di sostegno (parte relativa all'azione 2 – a) azienda con superficie a seminativi < 10 ha: prima frase).

Tuttavia, a causa di errori materiali di trascrizione, nel paragrafo 8.2.9.3.4.9 – Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi e nella tabella di sintesi degli impegni allegata alla misura 10 viene citato erroneamente il periodo 2010-2014.

Vengono quindi apportate le necessarie correzioni.

B) Correzioni alla tabella sulla cumulabilità degli impegni della misura 10

Nella tabella sulla cumulabilità degli impegni della misura 10 occorre eliminare alcune incongruenze derivanti da errori materiali.

Descrizione delle modifiche proposte

A) Azione 10.1.4/2

Paragrafo 8.2.9.3.4.9.4.4. Azione 2 Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" (non compensato)

8.2.9.3.4.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

L'incidenza media del mais >75% dei seminativi nel periodo di riferimento ~~2010-2014~~ **2011-2014** (requisito di ammissibilità) viene verificata sul 100% delle domande di aiuto mediante controlli amministrativi informatizzati riferiti ai fascicoli aziendali del periodo di riferimento. (...)

Tabella di sintesi degli impegni allegata al PSR

Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening". In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel ~~quinquennio 2010-2014~~ **periodo di riferimento 2011-2014**, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla

superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. (...)

B) Correzioni alla tabella sulla cumulabilità degli impegni della misura 10

- Come indicato nella relativa colonna, l'impegno "realizzazione di un fosso di dimensioni maggiori", facoltativo nell'ambito dell'operazione 10.1.2, è cumulabile con gli impegni "manutenzione di nidi artificiali" ed "erbai da sovescio autunno-vernini", facoltativi per l'operazione 10.1.1. Tale cumulabilità deve risultare anche nella riga corrispondente, che viene quindi opportunamente corretta.
- Come indicato nelle relative colonne, le operazioni 10.1.7 e 10.1.8 non sono cumulabili con la misura 13. La non cumulabilità deve risultare anche nella riga corrispondente, che viene quindi opportunamente corretta.

Tali correzioni sono riportate nella tabella ALLEGATO 1.

Effetti previsti della modifica

A) Azione 10.1.4/2

Nessuno

B) Correzioni alla tabella sulla cumulabilità degli impegni della misura 10

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

A) Azione 10.1.4/2

Nessuno

B) Correzioni alla tabella sulla cumulabilità degli impegni della misura 10

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

A) Azione 10.1.4/2

Nessuno

B) Correzioni alla tabella sulla cumulabilità degli impegni della misura 10

Nessuno

8: Misura 13 (indennità per zone montane) - Allegato classificazione dei fogli catastali montani

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'allegato al PSR dal titolo "Classificazione dei fogli catastali montani in relazione allo svantaggio naturale" presenta alcuni errori materiali originati dalla trasposizione delle informazioni geografiche ottenute secondo la metodologia descritta nella sezione 8.2.12.3.1.11 (*Informazioni specifiche della misura 13*) del PSR nell'elenco dei fogli catastali classificati montani ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La correzione di tali errori materiali non modifica la superficie delle zone montane del Piemonte riportata nell'allegato al PSR dal titolo "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura di montagna di mappa", la quale è identica a quella vigente nel periodo di programmazione 2007-2013.

Il documento in questione è utilizzato nell'ambito dell'operazione 13.1.1, al solo fine di diversificare l'entità del sostegno.

Descrizione delle modifiche proposte

L'allegato al PSR dal titolo "Classificazione dei fogli catastali montani in relazione allo svantaggio naturale" viene sostituito integralmente.

Effetti previsti della modifica

Grazie alla correzione degli errori materiali riscontrati, la diversificazione del sostegno in funzione della gravità del vincolo permanente ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, terzo capoverso del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere applicata correttamente.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

**9: Misura 19.1 (sostegno preparatorio Leader) - precisazione ammissibilità delle
spese - *INSERITO COME PROPOSTA DI MODIFICA N. 43***

10: Misure varie - correzione relativa al punteggio minimo di ammissibilità

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si è rilevato un refuso presente in diverse misure e operazioni, relativo all'inserimento nella sezione "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" di diciture di questo tipo o similari: "i bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno"; tale dicitura viene opportunamente corretta per ragioni di trasparenza.

Descrizione delle modifiche proposte

Nelle misure e operazioni in cui la sezione "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" riporta una dicitura di questo tipo o simile:

~~"i bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno",~~

tale dicitura viene sostituita con la seguente:

"i punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza".

Effetti previsti della modifica

Viene corretta una dicitura erroneamente inserita.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Non pertinente



FEASR



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**PROPOSTA DI MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
C(2015)7456 del 28/10/2015**

VERSIONE REVISIONATA
A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEL
COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE (1° - 9 DICEMBRE 2016)

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Sommario

1: Modifiche alla Misura 1 (formazione e informazione) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato.	4
2: Modifiche alla Misura 3 (regimi di qualità) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato.....	6
3: Modifiche alla Misura 8, Operazioni 8.1 (imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) e 8.5 (investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato	8
4: Modifiche alla Misura 12.2 (compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato	10
5: Modifiche al Capitolo 13 (valutazione aiuti di stato)	11
6: Modifiche dell'indicatore relativo al numero di interventi di banda larga previsti (Capitoli 7 e 11).....	15
7: Modifiche al Capitolo 8.1 - Strumenti finanziari.....	17
8: Modifiche alla Misura 4.1 - Inserimento nuova operazione 4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole”	21
9: Modifiche alla Misura 4.2 - Inserimento nuova operazione 4.2.2 “Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”	25

1: Modifiche alla Misura 1 (formazione e informazione) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 38 (operazioni forestali) e 47 (operazioni agricole a favore delle PMI nelle zone rurali).

Nell'operazione 1.1 "Formazione professionale in campo agricolo e forestale", il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" viene così integrato:

L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni formative nei settori agricolo e forestale.

Per le azioni formative agricole a favore delle PMI nelle zone rurali e degli altri gestori del territorio, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

- a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;*
- b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.*

Nel caso di voucher, l'intensità dell'aiuto è dell'80%.

Nell'operazione 1.2 "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale" il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" viene così integrato:

L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni di informazione e dimostrazione nei settori agricolo e forestale.

Per le azioni di informazione e dimostrazione agricole a favore delle PMI nelle zone rurali, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

- a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;*
- b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.*

Effetti previsti della modifica

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non pertinente.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

2: Modifiche alla Misura 3 (regimi di qualità) - adeguamento alla normativa sugli

Aiuti di Stato

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 48 (partecipazione a regimi di qualità) e 49 (informazione e promozione).

Nell'operazione 3.1 "Partecipazione a regimi di qualità" al fondo del paragrafo "Beneficiari" viene inserita la seguente frase:

Non sono beneficiari ammissibili le grandi imprese.

Nell'operazione 3.2 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità":

- al fondo del paragrafo "Beneficiari" viene inserita la seguente frase:

Non sono beneficiari ammissibili le grandi imprese.

- il paragrafo "Condizioni di ammissibilità" viene così modificato:

[...]

*Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti **imprese specifiche o marchi commerciali**.*

[...]

- il paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" viene così modificato per il rischio R9:

R9: domande di pagamento

*Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento. Rischio connesso alla realizzazione di attività pubblicitarie o a sostegno di **imprese specifiche o** marchi commerciali. Rischio per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.*

Nella parte finale generale della misura 3, il paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure” viene così modificato per il rischio R9:

R9: domande di pagamento

Rischio di presentazione di costi non ammissibili, in quanto di difficile riconoscimento da parte dei beneficiari. Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

*In merito alla sottomisura 3.2 anche il rischio connesso alla realizzazione di attività a sostegno **di imprese specifiche o dei** marchi commerciali e per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.*

Effetti previsti della modifica

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non pertinente.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

3: Modifiche alla Misura 8, Operazioni 8.1 (imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) e 8.5 (investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 32 (operazione 8.1), 34 (operazioni 8.3 e 8.4), 35 (operazione 8.5), 41 (operazione 8.6).

Il testo dell'operazione 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli" viene così modificato.

Al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno applicabili" l'ultimo capoverso viene sostituito nel modo seguente:

~~*I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (tipologia 1), né agli Enti pubblici. Possono invece essere riconosciuti a soggetti privati che effettuino impianti di tipologia 2 o 3 su terreni di proprietà pubblica di cui abbiano il possesso per tutta la durata dell'impegno.*~~

I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (tipologia 1), né per le superfici di proprietà pubblica.

Il testo dell'operazione 8.5 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" viene così modificato.

Al paragrafo "Collegamenti con altre normative" vengono eliminati i seguenti riferimenti in quanto non pertinenti:

~~*Regolamento (UE) n. 1407/2013;*~~

parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);

Il paragrafo “Costi ammissibili” viene così integrato:

Ai sensi dell’art. 35, par. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;*
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.*
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);*
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;*
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.*

In particolare, sono ammesse le seguenti spese:

[...]

Effetti previsti della modifica

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non pertinente.

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l’AdP.

4: Modifiche alla Misura 12.2 (compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare art. 36 (operazione 12.2).

Effetti previsti della modifica

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non pertinente.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

5: Modifiche al Capitolo 13 (valutazione aiuti di stato)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito delle comunicazioni effettuate in esenzione per i regimi di aiuti previsti dal PSR, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo del Capitolo 13 al fine di aggiornare i relativi riferimenti normativi e, in alcuni casi, gli importi previsti.

Inoltre, a seguito della Decisione della Commissione C(2016)3931 del 30 giugno 2016 è stato approvato l' Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"; viene quindi aggiornato il relativo riferimento sia nel Capitolo 13 [paragrafo 13.7 "M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)"], sia nel testo dell'Operazione 7.3 "Infrastrutture per la banda ultralarga" (paragrafo "Collegamenti con altre normative").

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del Capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato" viene così modificato ai seguenti paragrafi:

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47

FEASR (in EUR): ~~3.449.840,00~~ 3.622.080,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~4.550.717,00~~ 4.777.290,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~8.000.557,00~~ 8.400.000,00

Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato (~~settore forestale~~) è conforme all'agli art. 38 e 47 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49

FEASR (in EUR): ~~13.239,00~~ 13.237.840,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~17.463,00~~ 17.462.160,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~30.702,00~~ 30.700.000,00

Indicazione*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme agli artt. 48 e 49 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti: ~~Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 34~~ **Non pertinente**

FEASR (in EUR): ~~3.536.087,00~~

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~4.664.486,00~~

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~8.200.573,00~~

Indicazione*:

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme all'art. 34 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

Non pertinente

[...]

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: ~~Aiuto di Stato n. SA 34199(2012/N) "Piano strategico banda ultralarga"~~ **Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"**; Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis"

FEASR (in EUR): 38.419.193,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 50.679.121,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 89.098.314,00

Indicazione*:

Per la sottomisura 7.3 (infrastrutture per la banda **ultralarga**) si fa riferimento all'**aiuto di Stato n. SA34199(2012/N) "Piano strategico banda ultralarga"**. **Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"**.

Ulteriori interventi programmati all'interno della misura e rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41 FEASR (in EUR): ~~17.917.611,00~~ **16.622.760,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~23.635.290,00~~ **21.927.240,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~41.552.901,00~~ **38.550.000,00**

Indicazione*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme agli artt. 32, 34, 35, 41 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36 FEASR (in EUR): ~~2.069.904,00~~ **2.069.760,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~2.730.430,00~~ **2.730.240,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~4.800.334,00~~ **4.800.000,00**

Indicazione*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme all'art. 36 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

Viene modificata in parallelo anche la relativa tabella riportata nel Capitolo 13 del PSR.

Il testo dell'Operazione 7.3 "Infrastrutture per la banda ultralarga", al paragrafo "Collegamenti con altre normative" viene così modificato, in coerenza con quanto riportato nel Capitolo 13:

[...]

~~Piano digitale—Banda ultra larga Aiuto di Stato SA 34199(2012 N)—Italia-~~
~~Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - “Strategia banda ultralarga”.~~

[...]

Effetti previsti della modifica

Il testo del Capitolo 13 viene aggiornato in merito ai riferimenti normativi e importi di alcune misure.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non pertinente.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

6: Modifiche dell'indicatore relativo al numero di interventi di banda larga previsti

(Capitoli 7 e 11)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nella predisposizione del PSR, per la definizione dell'indicatore relativo al numero di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga si era partiti dall'assunto che l'intera dotazione della sottomisura 7.3 sarebbe stata divisa in lotti funzionali a sé stanti e rendicontabili singolarmente; su tali basi erano stati stimati 100 interventi. Tuttavia tale supposizione si è rivelata inesatta poiché successivamente all'approvazione del PSR, l'11 febbraio 2016 è stato siglato un accordo quadro tra il Governo italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale, il quale prevede che le risorse dei programmi europei cofinanziati da FEASR e FESR vengano utilizzate per il finanziamento del progetto strategico nazionale di cui all'aiuto di Stato 41647 (2016/N) "Strategia Banda Ultralarga" approvato dalla Commissione europea il 30 giugno 2016 - C(2016) 3931 final.

A seguito di tale accordo quadro, le risorse della sottomisura 7.3 concorreranno quindi al finanziamento di un unico intervento. Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 215/2014, si propone di ridurre l'indicatore da 100 a 4. Tale quantificazione comprende, oltre all'unico intervento di infrastrutturazione Internet a banda ultra larga, anche le 3 domande in trascinamento dal "bando parabole" del PSR 2007-2013.

Descrizione delle modifiche proposte

1) Il prospetto di cui alla sezione 11.1.6.3 "6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" è così modificato:

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

<i>Denominazione della misura</i>	<i>Denominazione dell'indicatore</i>	<i>Valore</i>
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)</i>	100,00 4
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)</i>	200.000,00
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>Totale spesa pubblica (in EUR)</i>	45.580.000,00
<i>M16 - Cooperazione (art. 35)</i>	<i>Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)</i>	231.911,00

2) Il capitolo 7.1 “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati” è così modificato:

7.1 Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	163.707.760,00		7%	11.459.543,20
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	295,00 199		10%	29,50 19,9
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	960.000,00		90%	864.000,00

3) La sezione 7.1.5.2 “Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)” è così modificata:

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~295,00~~–199

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 29,50

Effetti previsti della modifica

Con le modifiche proposte viene corretta l'errata quantificazione dell'indicatore basata su supposizioni inesatte che avevano condotto a una sovrastima del target.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

L'intera modifica riguarda esclusivamente gli indicatori, che saranno modificati come sopra riportati.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non inficia la congruenza fra il PSR e l'AdP.

7: Modifiche al Capitolo 8.1 - Strumenti finanziari

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.”

Attualmente la valutazione ex ante è in fase avanzata di redazione e verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del medesimo regolamento.

Contestualmente alla presente proposta di modifica, viene pertanto inviata al Comitato di sorveglianza una sintesi del documento di valutazione ex ante. La versione definitiva di tale documento verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.

In conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, è necessario che il Programma preveda che il sostegno agli interventi di investimento di cui alle operazioni 4.1 e 4.2 possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito da parte delle imprese, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti e nel limite dell'aliquota cumulativa massima.

Descrizione delle modifiche proposte

All'interno del capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura...” il paragrafo “Strumenti finanziari” viene così modificato:

~~Nell'ambito del Programma possono essere previsti strumenti finanziari per facilitare l'accesso al credito, subordinatamente allo svolgimento della valutazione ex ante, così come disciplinato dagli artt.37-38 del regolamento (UE) n.1303/2013. Verrà presa in considerazione l'istituzione di fondi di garanzia e/o di fondi di rotazione per favorire e facilitare la realizzazione degli investimenti. La necessità, emersa sia in sede di confronto con il partenariato sia dall'analisi di contesto del Programma, è evidenziata nel fabbisogno n. 20 “Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese”. Ai sensi dell'articolo 37, par. 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del medesimo articolo, alla sovvenzione si applica l'art. 69, par. 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013.~~

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F20), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A, 2B, 3A e 6B.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- **maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;**

- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è in stato avanzato di completamento un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante, già allo stato di avanzamento in cui si trova, hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia “uncapped” o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la “leva” finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”;
- ai sensi dell'art. 37(3) del Reg (UE) 1303/2013, la valutazione ex-ante sarà completata e presentata al comitato di sorveglianza prima che siano erogati contributi del Programma a qualsiasi strumento finanziario.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.

- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 all'articolo 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL

non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Effetti previsti della modifica

I risultati attesi rispetto all'introduzione di Strumenti finanziari legati alle sottomisure 4.1 e 4.2 sono stimati sulla base delle Focus area ad esse collegate e dei rispettivi indicatori.

In particolare si ha una maggiore facilità di accesso al credito, una migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, nonché una migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato

Grazie all'effetto leva, l'utilizzo di un Fondo di garanzia può fornire un consistente contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area, pur richiedendo una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto al budget delle sottomisure considerate.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è congruente con l'AdP.

8: Modifiche alla Misura 4.1 - Inserimento nuova operazione 4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole”

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.”

Attualmente la valutazione ex ante è in fase avanzata di redazione e verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del medesimo regolamento.

Contestualmente alla presente proposta di modifica, viene pertanto inviata al Comitato di sorveglianza una sintesi del documento di valutazione ex ante. La versione definitiva di tale documento verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.

In conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, è necessario che il Programma preveda che il sostegno agli interventi di investimento di cui alle operazioni 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole) e 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito da parte delle imprese, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti e nel limite dell'aliquota cumulativa massima.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo della misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” viene così modificato.

Al paragrafo “Base giuridica” viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

All'interno della misura 4 viene inserita la seguente nuova operazione:

4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole”.

Vedasi di seguito il testo della nuova operazione proposta.

Effetti previsti della modifica

I risultati attesi rispetto all'introduzione di Strumenti finanziari legati alle operazioni 4.1.1 e 4.1.2 sono stimati sulla base delle Focus area ad esse collegate e dei rispettivi indicatori.

In particolare si ha una maggiore facilità di accesso al credito, una migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, nonché una migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato

Grazie all'effetto leva, l'utilizzo di un Fondo di garanzia può fornire un consistente contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area, pur richiedendo una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto al budget delle sottomisure considerate.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è congruente con l'AdP.

Operazione 4.1.4 - Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

• 4.1 – sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

Tipo di sostegno

Strumento finanziario di garanzia

Collegamenti con altre normative

Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)

- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.

Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari

finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 40% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

--

Misure di attenuazione

--

9: Modifiche alla Misura 4.2 - Inserimento nuova operazione 4.2.2 “Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.”

Attualmente la valutazione ex ante è in fase avanzata di redazione e verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del medesimo regolamento.

Contestualmente alla presente proposta di modifica, viene pertanto inviata al Comitato di sorveglianza una sintesi del documento di valutazione ex ante. La versione definitiva di tale documento verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.

In conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, è necessario che il Programma preveda che il sostegno agli interventi di investimento di cui all'operazione 4.2.1 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito da parte delle imprese, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti e nel limite dell'aliquota cumulativa massima.

Descrizione delle modifiche proposte

All'interno della misura 4 viene inserita la seguente nuova operazione:

4.2.2 “Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.

Vedasi di seguito il testo della nuova operazione proposta.

Effetti previsti della modifica

I risultati attesi rispetto all'introduzione di Strumenti finanziari legati all'operazione 4.2.1 sono stimati sulla base delle Focus area ad esse collegate e dei rispettivi indicatori.

In particolare si ha una maggiore facilità di accesso al credito, una migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, nonché una migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato

Grazie all'effetto leva, l'utilizzo di un Fondo di garanzia può fornire un consistente contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area, pur richiedendo una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto al budget delle sottomisure considerate.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica è congruente con l'AdP.

Operazione 4.2.2 - Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 – sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

Tipo di sostegno

Strumento finanziario di garanzia

Collegamenti con altre normative

Beneficiari

Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.
Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni

- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

--

Misure di attenuazione

--